



REGOLAMENTO ORGANICO

INDICE

- Art. 1 Premessa
- Art. 2 Attivita' agonistica e omologazione
- Art. 3 Affiliazione
- Art. 4 Rinnovo dell'affiliazione
- Art. 5 Rappresentanza delle societa' affiliate
- Art. 6 Diritti e doveri derivanti dall'affiliazione
- Art. 7 Cessazione di appartenenza alla FIBiS
- Art. 8 Fusione affiliati - Assorbimento di altri affiliati
- Art. 9 Vincolo federale – tesseramento
- Art.10 Trasferimenti
- Art. 11 Diritti e doveri dei tesserati
- Art. 12 Durata e cessazione del tesseramento
- Art. 13 Responsabilita' verso terzi
- Art. 14 Organi della FIBiS
- Art. 15 L'Assemblea nazionale
- Art. 16 L'Assemblea nazionale ordinaria
- Art. 17 L'Assemblea nazionale straordinaria
- Art. 18 Ordine del giorno dell'assemblea nazionale
- Art. 19 Bilancio consuntivo e allegati
- Art. 20 Partecipazione all'Assemblea nazionale
- Art. 21 Diritto di voto
- Art. 22 Rappresentanza degli affiliati, degli atleti e dei tecnici in Assemblea e delega
- Art. 23 Commissione verifica poteri
- Art. 24 Apertura assemblea e nomina uffici
- Art. 25 Il Presidente dell'Assemblea
- Art. 26 Il Vice Presidente dell'Assemblea
- Art. 27 Il Segretario dell'Assemblea
- Art. 28 La Commissione di scrutinio
- Art. 29 Candidature alle cariche elettive
- Art.30 Accettazione delle cariche
- Art. 31 Presentazione dei candidati e programmi
- Art. 32 Modalita' di votazione nel corso delle Assemblee

Art. 33 Il Presidente della Federazione
Art. 34 Il Consiglio Federale
Art. 35 Convocazione e funzionamento del Consiglio Federale
Art. 36 Decadenza e integrazione del Consiglio Federale
Art. 37 Consiglio di Presidenza
Art. 38 Il Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 39 Organi tecnici – Responsabili nazionali di sezione
Art. 40 L'Assemblea Regionale
Art. 41 L'Assemblea Regionale ordinaria
Art. 42 L'Assemblea Regionale elettiva
Art. 43 L'Assemblea regionale straordinaria
Art. 44 Il Presidente del Comitato Regionale
Art. 45 Il Comitato Regionale
Art. 46 Il Delegato Regionale
Art. 47 L'Assemblea Provinciale
Art. 48 Assemblea provinciale elettiva
Art. 49 Il Presidente del Comitato Provinciale - Il Delegato Provinciale
Art. 50 Il Comitato Provinciale – Delegato provinciale
Art. 51 Commissari Straordinari
Art. 52 Organi di Giustizia - Regolamento di Giustizia
Art. 53 La Segreteria Federale
Art. 54 Commissioni nazionali
Art. 55 Commissione per la promozione del settore giovanile
Art. 56 Commissione federale Ufficiali di Gara
Art. 57 La Commissione operativa federale
Art. 58 Requisiti di eleggibilita'
Art. 59 Incompatibilita'
Art. 60 Gestione finanziaria
Art. 61 Clausola compromissoria e collegio arbitrale
Art. 62 Camera di Conciliazione
Art. **63** Entrata in vigore

Art. 1 PREMESSA

Il presente Regolamento Organico contiene le norme di attuazione dello Statuto Federale.

Art. 2 ATTIVITA' AGONISTICA E OMOLOGAZIONE

La Federazione recepisce e fa proprie le normative internazionali inerenti le caratteristiche delle strutture, delle attrezzature e degli accessori per lo svolgimento dell'attività agonistica.

L'attività agonistica sarà autorizzata solo su prodotti preventivamente omologati.

Art. 3 AFFILIAZIONE

Le Società, Associazioni, Circoli e Organismi sportivi simili, costituiti ai sensi dell'art.90 della legge n.289/02 e successive modificazioni, che intendono praticare e propagandare la disciplina del biliardo sportivo nell'ambito della F.I.Bi.S. devono essere a questa affiliati nella forma di Centri Sportivi Biliardo (C.S.B.), come previsto dall' art. 5 dello Statuto Federale.

I C.S.B. per ottenere l'affiliazione devono:

a) avere sede nel territorio italiano. I C.S.B. aventi sede nella Città' del Vaticano o nella Repubblica di San Marino, in presenza di accordi di collaborazione o convenzioni con la F.I.Bi.S., possono essere considerati come aventi sede nel territorio italiano;

b) essere retti da uno Statuto democratico che non presenti contrasti con le norme federali e che escluda ogni fine di lucro;

c) non avere pendenze debitorie di qualsiasi tipo con la F.I.Bi.S..

I C.S.B. che intendono affiliarsi e svolgere regolare attività federale devono richiedere le informazioni e i documenti necessari ai Comitati o ai Delegati Provinciali della F.I.Bi.S. nella cui circoscrizione territoriale ha sede il C.S.B., oppure - ove non risultino ancora istituiti detti organi - direttamente alla Segreteria Federale.

La domanda di affiliazione è unica: il C.S.B. dovrà indicare nella stessa a quale specialità intende prevalentemente dedicarsi e dovrà essere inoltrata alla Segreteria Federale della F.I.Bi.S., tramite gli organi di cui al precedente comma, corredata dai seguenti documenti tutti firmati dal presidente del C.S.B.:

a) atto costitutivo del C.S.B. in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata;

b) statuto del C.S.B. in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata.;

c) modulo di affiliazione, firmato dal Presidente del C.S.B., o da chi ne ha i poteri per Statuto, contenente:

- la denominazione societaria e l'indirizzo della sede sociale ed eventuale altro recapito per le comunicazioni ufficiali;
- codice fiscale e/o partita Iva;
- E-mail;
- Fax;
- Nome e cognome del legale rappresentante;
- E-mail del legale rappresentante;
- Cellulare del Legale rappresentante;
- il codice CONI (da richiedere alla sede provinciale del CONI);
- i nominativi degli atleti, dei dirigenti ,dei soci e dei tecnici (per un totale complessivo minimo di 15) che richiedono il tesseramento;

d) copia del verbale dell'Assemblea che ha proceduto alla elezione del Consiglio direttivo del C.S.B.;

e) attestazione originale dell'ordine di bonifico sul conto corrente bancario della F.I.Bi.S. o di versamento sul conto corrente postale intestato alla F.I.Bi.S., comprovante l'avvenuto versamento di affiliazione e di tesseramento;

In casi particolari il versamento delle quote potrà essere effettuato tramite il comitato provinciale, che provvederà ad inoltrarle alla FIBIS in base alla modalità stabilite dal Consiglio Federale.

f) dichiarazione su apposito modulo del Presidente del C.S.B. di incondizionata accettazione delle norme statutarie e regolamentari e delle deliberazioni e disposizioni della F.I.Bi.S., con espresso richiamo alla clausola compromissoria di cui all'art. 62 dello Statuto.

I Comitati e Delegati Provinciali competenti per territorio sono tenuti a trasmettere, entro cinque giorni dal ricevimento, le domande di affiliazione e tesseramento con i relativi documenti al Consiglio Federale, nonché a versare le quote di affiliazione e tesseramento incassate..

Il Consiglio Federale, nella sua prima riunione utile, delibera in merito al riconoscimento ai fini sportivi del C.S.B., all'approvazione dello Statuto, e all'accoglimento della domanda di affiliazione e tesseramento.

In caso di accoglimento della domanda, l'affiliazione decorrerà dalla data della delibera Federale e durerà fino al 31 agosto dell'anno successivo, come previsto all'articolo 5 dello Statuto.

L'estinzione anticipata del vincolo di affiliazione, conseguente al verificarsi di fatti atipici e tassativi, e' disciplinata nell'articolo successivo.

La Segreteria Federale e' tenuta ad informare della delibera consiliare di assunzione del provvedimento di accoglimento o rigetto il Comitato Provinciale competente per territorio che ne darà comunicazione al C.S.B. richiedente.

Tutta la documentazione sopra richiesta, per i C.S.B. che intendono svolgere attività agonistica ai campionati federali, dovrà pervenire al Comitato o al Delegato Provinciale o, in mancanza di questi, alla Segreteria Federale entro il 15 luglio di ogni anno.

Le quote di affiliazione e tesseramento sono stabilite annualmente con delibera del Consiglio Federale.

Art. 4 RINNOVO DELL'AFFILIAZIONE

Ogni anno sportivo federale (1° settembre – 31 agosto) i C.S.B. già affiliati alla F.I.Bi.S. devono far pervenire agli Organi provinciali competenti o, in mancanza di questi, direttamente alla Segreteria Federale, la seguente documentazione:

a) domanda di rinnovo dell'affiliazione su apposito modulo firmato dal Presidente del C.S.B. e contenente le seguenti indicazioni:

- denominazione societaria completa di codice CONI ed indirizzo della sede sociale e di eventuale altro recapito per le comunicazioni ufficiali;
- composizione del Consiglio direttivo del C.S.B.; qualora siano intervenute variazioni rispetto all'anno precedente, occorre inviare copia autenticata del verbale dell'Assemblea elettiva;
- l'elenco aggiornato degli atleti e dei tecnici che richiedono il tesseramento;

b) dichiarazione del Presidente del C.S.B. che non sono state apportate variazioni alla natura giuridica dell'affiliato o semplicemente al testo dello Statuto sociale precedentemente inviato. In caso di variazioni al testo dello Statuto societario, è obbligatorio allegare copia autenticata del verbale dell'Assemblea straordinaria che le ha votate; l'accettazione della domanda e' sottoposta alla condizione risolutiva dell'approvazione del Consiglio Federale. Ad eguali effetti sono sottoposti i C.S.B. che, dopo avere ottenuto la riaffiliazione, procedono a variazioni statutarie o a modifiche giuridiche del proprio status;

c) – dichiarazione del Presidente del C.S.B., su apposito modulo, di incondizionata accettazione delle norme statutarie e regolamentari, nonché delle deliberazioni e disposizioni della F.I.Bi.S., con espresso richiamo alla clausola compromissoria di cui all'art. 62 dello Statuto;

d) – attestazione in originale dell'ordine di bonifico sul conto corrente bancario della F.I.Bi.S. o di versamento sul c/c postale intestato alla F.I.Bi.S., comprovante l'avvenuto versamento della tassa annuale di affiliazione del C.S.B. e di tesseramento degli atleti e dei tecnici.

La domanda di rinnovo dell'affiliazione, con la documentazione sopra indicata, dovrà essere presentata entro il 15 luglio di ogni anno sportivo, salvo deroghe deliberate dal Consiglio Federale.

I C.S.B. che presentano la domanda di rinnovo dell'affiliazione in ritardo dovranno pagare, a titolo di penalità, una ulteriore somma in base alle delibere del Consiglio federale.

In ogni caso non verranno accettati rinnovi di affiliazioni relativi a società le cui domande perverranno ai competenti organi della F.I.Bi.S. dopo il termine previsto per l'iscrizione ai campionati di competenza.

Il Consiglio Federale stabilisce con delibera annuale il termine ultimo di presentazione delle domande di rinnovo dell'affiliazione.

Comunque, qualora prima della data prevista come termine ultimo per il rinnovo dell'affiliazione, si dovesse tenere una qualsiasi assemblea federale, i C.S.B. aventi diritto al voto vi possono prendere parte solo a condizione che almeno 20 giorni liberi prima dell'effettuazione dell'assemblea stessa abbiano provveduto alla riaffiliazione previo rispetto delle procedure contemplate nel presente articolo.

La mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'affiliazione entro i termini sopracitati comporta a tutti gli effetti l'estinzione del rapporto associativo con la F.I.Bi.S. e i C.S.B. interessati perdono i diritti acquisiti e verranno considerati nuove società.

Non verranno accettati rinnovi di affiliazioni relativi a C.S.B. che abbiano pendenze finanziarie debitorie di qualsiasi tipo con la F.I.Bi.S. relative alle annate sportive precedenti, ne' saranno accolte domande di nuove affiliazioni da parte di quei C.S.B. che nei propri Consigli direttivi annoverino Dirigenti già componenti la dirigenza di ex C.S.B. morosi nei confronti della F.I.Bi.S..

Art. 5 RAPPRESENTANZA DELLE SOCIETA' AFFILIATE

La rappresentanza sociale nei confronti della F.I.Bi.S. spetta al Presidente o a coloro ai quali tale potere e' riconosciuto da specifiche norme contenute nei singoli Statuti sociali, ritualmente depositati presso la F.I.Bi.S. ed approvati a condizione che detti soggetti risultino regolarmente tesserati come Dirigenti, per l'anno in corso, alla Federazione stessa.

In particolare, i rappresentanti sociali, cosi' come definiti nel precedente comma, rispondono personalmente della veridicità e della conformità allo Statuto sociale, di tutte le attestazioni e dati sottoscritti nei moduli di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.

Art. 6 DIRITTI e DOVERI DERIVANTI DALL'AFFILIAZIONE

I diritti degli affiliati sono sanciti dall'articolo 7 dello Statuto federale.

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 6 dello Statuto, gli affiliati devono osservare tutte le norme, deliberazioni e decisioni federali, assunte nel rispetto delle specifiche sfere di competenza dei vari Organi e inoltre devono:

- – essere retti da Consigli direttivi democraticamente eletti secondo le norme degli Statuti sociali, in armonia con lo Statuto della F.I.Bi.S. e responsabili a ogni effetto nei confronti della Federazione; partecipare alle Assemblee federali e divulgare l'attività sportiva del biliardo promuovendo il tesseramento a tutti i livelli;
- – dopo avere ottenuto l'affiliazione o la riaffiliazione, comunicare per iscritto ai Comitati o Delegati territorialmente competenti, entro 15 giorni dalla data dei relativi atti sociali, rimettendo copia degli stessi, ogni eventuale successiva modifica dello Statuto sociale, dei regolamenti interni,

dei recapiti per le comunicazioni ufficiali e della composizione dei Consigli direttivi; partecipare ai campionati a Squadre e organizzare gare con la collaborazione degli Organi competenti. Nella sede del C.S.B. non è ammessa l'organizzazione, nelle specialità del biliardo, di gare o avvenimenti sportivi, di qualsiasi genere, che non siano state autorizzate dalla F.I.Bi.S. L'inosservanza di tale norma comporta provvedimenti specifici nei confronti dell'affiliato:

- – quando cessino, per qualsiasi causa, ivi compresi i casi di fusione e incorporazione, di far parte della Federazione, regolare ogni pendenza finanziaria verso la stessa e verso gli altri affiliati, restando tutti i componenti dell'ultimo Consiglio direttivo personalmente e solidamente responsabili, nonché passibili di ulteriori provvedimenti di natura disciplinare irrogabili da parte degli Organi competenti della F.I.Bi.S.;
- – assicurare pieno rispetto e collaborazione ai Dirigenti, Organi e Commissioni federali nell'espletamento delle loro funzioni, nonché osservare e fare osservare dai propri soci i più rigidi precetti dell'ospitalità e della correttezza sportiva verso gli Ufficiali di gara, i Dirigenti e i tesserati di altri C.S.B. in occasione di manifestazioni sportive;
- – curare le iscrizioni alle gare dei propri soci assumendosi la responsabilità delle relative quote e informarli sull'osservanza delle direttive per la partecipazione alle manifestazioni sportive;
- – provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dalle norme, deliberazioni e decisioni federali, delle somme dovute alla F.I.Bi.S per qualsiasi causa e ragione;
- – curare che tutti i propri soci sottoscrivano, per accettazione espressa, la clausola compromissoria dello Statuto, impegnandosi nel contempo alla piena e incondizionata osservanza dello Statuto stesso e di tutti i regolamenti, deliberazioni e disposizioni emanati dalla F.I.Bi.S;
- – portare immediatamente a conoscenza dei propri tesserati le sanzioni punitive adottate a carico degli stessi dagli Organi federali e curarne l'esecuzione;
- – curare che i propri tesserati ottemperino alle convocazioni degli Organi federali per la formazione di Squadre rappresentative;
- – trascrivere nei documenti federali i dati anagrafici dei propri tesserati controllandone la veridicità;
- – promuovere il reclutamento di Ufficiali di gara, disposti a collaborare, ogni qual volta si rendesse necessaria la loro presenza, sia per le attività del C.S.B. sia per quelle del Comitato provinciale;
- – la sede dell'affiliato deve, in ogni caso, funzionare per le molteplici attività del biliardo sportivo: locali ariosi, condizionatori per il ricambio d'aria, attrezzature predisposte in modo adeguato e confortevole per i propri tesserati. Sussistendo le condizioni indicate nel comma precedente, il C.S.B. ha facoltà di costituire una scuola di addestramento al Biliardo Sportivo, secondo le modalità emanate dalla F.I.Bi.S

Art. 7 CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA F.I.Bi.S.

Nei casi di cessazione di appartenenza alla F.I.Bi.S. previsti dall'art.9 dello Statuto federale, il C.s.b. perde ogni diritto previsto dall'art.7 dello statuto ed in particolare non potrà:

- a) esercitare diritto di voto nelle Assemblee nazionali, regionali e provinciali;
- b) richiedere tessere per i propri soci;
- c) iscrivere i propri giocatori a competizioni sportive e ricreative;
- d) organizzare gare.

L'affiliato che entro il termine fissato dal Consiglio federale non si è riaffiliato, e fino a quando non vi provvede, è considerato in posizione irregolare e pertanto non può partecipare, direttamente o tramite i propri tesserati, all'attività federale, nè può esercitare alcun diritto previsto dall'art.7

Il Consiglio federale delibera la revoca dell'affiliazione nei casi in cui l'affiliato non abbia ottemperato agli obblighi prescritti dagli articoli 5 e 6 dello Statuto e a quelli prescritti dal Regolamento organico.

Gli atleti e tecnici, tesserati per i C.S.B. che hanno cessato di fare parte della F.I.Bi.S., hanno la facoltà di trasferirsi e di tesserarsi, senza alcun termine di scadenza e senza presentazione di nullaosta, per altri C.S.B., purchè si assoggettino a una nuova pratica di tesseramento segnalando il C.S.B. di provenienza che ha cessato l'attività.

Art. 8 FUSIONE AFFILIATI - INCORPORAZIONE DI ALTRI AFFILIATI

La fusione di due o più affiliati da origine a un nuovo affiliato, che dovrà avere una nuova denominazione sociale, un nuovo Consiglio Direttivo e:

- a) per l'anzianità federale sarà confermata quella acquisita dal piu' anziano degli affiliati;
- b) i tesserati degli affiliati che si sono fusi restano vincolati per il nuovo affiliato.

L'affiliato che incorpora uno o piu' affiliati conserva, senza alcuna variante, la denominazione, i colori, l'anzianità federale, il Consiglio Direttivo, i propri tesserati e i tesserati degli affiliati incorporati.

Quando si verificano cambiamenti della denominazione sociale, abbinamenti, fusioni, incorporazioni e variazioni nella composizione degli organi sociali, l'affiliato deve darne comunicazione alla F.I.Bi.S. entro 15 giorni, attraverso il Comitato Provinciale di appartenenza, inviando copia dei verbali delle assemblee dei C.s.b. coinvolti nella fusione da cui risulti la volontà degli associati.

I mutamenti di cui sopra assumono validità nell'ambito federale solo se approvati dal Consiglio federale, cui spetta l'accertamento del rispetto delle norme dello Statuto e del regolamento organico

Art. 9 VINCOLO FEDERALE - TESSERAMENTO

Il tesseramento è l'atto volontario che lega una persona alla F.I.Bi.S. in un rapporto sportivo senza scopo di lucro e improntato ai principi del dilettantismo emanati dal C.O.N.I., salvo quanto contenuto nell'ultimo comma dell'art. 6 dello Statuto.

Hanno facoltà di tesserarsi alla F.I.Bi.S. persone di ambo i sessi di nazionalità italiana (o straniera con residenza italiana) di età compresa tra quelle previste da ciascuna categoria federale, immuni da indegnità morale o sportiva e da provvedimenti di radiazione emessi dalla F.I.Bi.S. o da altri organismi o federazioni sportive.

La Federazione ha facoltà di richiedere l'esibizione di documenti comprovanti i requisiti richiesti per il tesseramento, anche per ciò che concerne l'età dei minori.

Il tesserato ha il dovere di osservare lo Statuto e i Regolamenti federali; e' tenuto a rispettare le deliberazioni, i provvedimenti e le decisioni degli organi federali ed è soggetto alle norme statutarie e regolamentari degli affiliati di appartenenza.

Il tesseramento, così come l'affiliazione, ha validità annuale e vincola il tesserato all'affiliato di appartenenza limitatamente a tale periodo.

Il tesseramento avviene secondo le seguenti modalità:

- a) – per gli Atleti, i tecnici, i Dirigenti sociali e i soci degli affiliati, contestualmente alla richiesta di affiliazione o di rinnovo dell'affiliazione del C.S.B. e secondo i termini e le modalità previste dagli articoli 3 e 4 del regolamento organico, o comunque tramite i C.S.B. in tempi successivi alla richiesta di affiliazione o di rinnovo dell'affiliazione.
- b) – per i Dirigenti federali, gli Ufficiali di gara, e i Membri onorari, qualora non siano già tesserati, tramite la Segreteria Federale.

Gli Atleti dovranno tesserarsi per un C.S.B. appartenente alla provincia in cui hanno la residenza.

Gli Atleti con cittadinanza estera potranno essere tesserati sempre tramite i C.S.B., previo nulla osta della Federazione estera di appartenenza.

Nell'ambito dell'attività svolta dalla rappresentativa italiana, prevista dall'art. 6, ultimo comma, dello Statuto Federale, gli Atleti selezionati potranno tesserarsi anche direttamente presso la Segreteria federale.

Gli Atleti temporaneamente impegnati nel servizio militare potranno tesserarsi tramite un C.S.B. appartenente alla provincia ove svolgono il servizio. Qualora fossero precedentemente tesserati per un C.S.B. della provincia di residenza avranno diritto di ottenere il nulla osta per lo svolgimento dell'attività agonistica nella provincia ove svolgono il servizio militare.

E' sempre vietato procedere ad un duplice tesseramento.

I tecnici potranno essere tesserati per il C.s.b. presso il quale svolgono la propria attività

In caso di sottrazione, smarrimento, distruzione o logorio della tessera, la Segreteria federale, a seguito di regolare denuncia sottoscritta dal tesserato, potrà rilasciare al tesserato un duplicato della tessera portante lo stesso numero della prima.

Il vincolo federale - tesseramento - si scioglie nei seguenti casi:

- a) – per scadenza dell'anno sportivo;
- b) – per cessazione di appartenenza alla F.I.Bi.S.;
- c) – recesso;
- d) – squalifica di un anno;
- e) – radiazione.

Art. 10 TRASFERIMENTI

Alla scadenza del vincolo annuale l'Atleta è libero di tesserarsi per altro C.S.B. della provincia di residenza.

L'atleta che intende svolgere l'attività agonistica in altra provincia e' tenuto a farne richiesta scritta motivata al Presidente del Comitato Provinciale ove risiede, il quale entro cinque giorni dal ricevimento della domanda deve decidere in merito alla concessione del nullaosta al trasferimento.

Il rigetto della domanda deve sempre essere motivato per iscritto. In tal caso l'Atleta può appellarsi al Consiglio federale, che delibererà inappellabilmente.

La Segreteria federale e' tenuta a dare tempestiva comunicazione al Presidente del Comitato provinciale ove risiede l'Atleta e all'Atleta stesso della decisione del Consiglio federale.

Lo scioglimento del vincolo fra tesserato e affiliato e' concesso, su domanda del tesserato anche prima della scadenza dell'anno in corso, nei seguenti casi:

- a) – trasferimento della residenza in altra provincia;
- b) – trasferimento del domicilio per motivi di lavoro, di studio, o per servizio militare;
- c) fondati motivi documentati.

L'autorizzazione ai predetti trasferimenti e' accordata dal Consiglio federale, previo nulla osta del C.S.B. di appartenenza.

La Segreteria federale e' tenuta a dare tempestiva comunicazione all'Atleta e all'affiliato.

L'affiliato che intende opporsi alla domanda dell'Atleta, deve proporre opposizione al Consiglio federale esponendone le motivazioni.

Art. 11 DIRITTI E DOVERI DEI TESSERATI

Con il proprio tesseramento l'Atleta acquisisce i seguenti diritti e doveri:

- * Partecipare alla vita sociale del C.S.B., alle Assemblee sociali e quant'altro sia contenuto nello Statuto sociale.
- * Partecipare alle attività ricreative e agonistiche del proprio C.S.B., esonerando la Federazione da qualsiasi responsabilità per infortuni subiti o prodotti, avvalendosi però della polizza assicurativa contratta con il tesseramento nei termini stabiliti di anno in anno dal Consiglio federale.
- * Partecipare solamente alle competizioni autorizzate dalla F.I.Bi.S., rispettandone il relativo regolamento; partecipare a competizioni sia all'estero che in Italia, organizzate da altre Federazioni aderenti a organismi internazionali di cui la F.I.Bi.S. fa parte o da altri Enti, solo quando tale partecipazione sia stata preventivamente autorizzata dagli organi competenti della Federazione.
- * Accettare disciplinatamente qualsiasi decisione, delibera o disposizione dei competenti Organi federali, astenendosi da qualsiasi pubblica forma di protesta o dal provocare l'intervento di qualsiasi altro Ente o persona estranea alla Federazione.
- * Non avvalersi della stampa e dei mezzi di pubblica diffusione per muovere critiche o censure agli Organi federali o alle persone che li rappresentano.
- * Accettare ed eseguire tutte le disposizioni impartite dagli Organi federali e dagli Ufficiali di gara.
- * Tenere un comportamento ineccepibile sia come sportivi che come privati; non intervenire in compiti specifici la cui competenza è attribuita ad organismi preposti a tale mansione.
- * Presentarsi alle manifestazioni in perfetta tenuta di gara o sociale, secondo i regolamenti prescritti dagli Organi federali.
- * I diritti e gli obblighi di cui sopra vengono assunti all'atto del primo tesseramento alla F.I.Bi.S. e permangono nelle more del rinnovo del tesseramento.

Ad insindacabile giudizio del Consiglio federale la F.I.Bi.S. ha la facoltà di non concedere o ritirare la tessera ai soggetti che abbiano leso l'immagine della Federazione o abbiano contravvenuto ai principi fondamentali del CONI e dello Statuto della F.I.Bi.S..

Il provvedimento deve essere motivato per iscritto e comunicato entro 15 giorni dall'adozione del provvedimento del Consiglio federale al soggetto interessato.

Art. 12 DURATA E CESSAZIONE DEL TESSERAMENTO

Si richiamano gli articoli 9 e 14 dello Statuto e per analogia gli articoli 3,4,6 e 7 del presente regolamento organico riguardanti l'affiliazione.

Art. 13 RESPONSABILITA' VERSO TERZI

Oltre a quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto, tutti i soggetti appartenenti alla F.I.Bi.S. sono individualmente responsabili del loro comportamento nei confronti degli altri soggetti della Federazione e nei confronti dei terzi.

I C.S.B. e i loro Dirigenti sono responsabili direttamente dell'operato dei propri tesserati nell'ambito della Federazione.

Art. 14 ORGANI DELLA F.I.Bi.S.

Gli Organi e organismi della F.I.Bi.S. hanno le attribuzioni ed esercitano i poteri loro esplicitamente riconosciuti dallo Statuto e dal Regolamento organico per lo sviluppo e la propaganda del Biliardo sportivo in tutto il territorio nazionale e in campo internazionale, in armonia con gli ordinamenti sportivi emanati dal C.I.O., dal C.O.N.I, dalla C.E.B, dalla U.M.B, dalla E.P.B.F. e dalla W.C.B.S.

Art. 15 L'ASSEMBLEA NAZIONALE

L'attività, il funzionamento e le competenze dell'Assemblea nazionale sono regolate dagli articoli 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 dello Statuto integrati dalle norme del Regolamento Organico.

L'Assemblea nazionale, **sia ordinaria che straordinaria, e' convocata, con avviso di convocazione spedito con lettera raccomandata a.r., telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo che consenta di verificarne la trasmissione e la ricezione, almeno 20 giorni prima della data fissata per l'assemblea** ai sensi degli articoli 17 e 27 dello Statuto, dal Presidente federale o, nei casi previsti, da chi lo sostituisce, previa delibera del Consiglio federale, che stabilisce la sede, il giorno e l'ora di effettuazione dell'Assemblea stessa, e approva l'ordine del giorno dell'assemblea predisposto dal Presidente federale.

Per quanto attiene la sede di svolgimento dell'assemblea, il consiglio federale può delegare il consiglio di presidenza

Alla raccomandata di convocazione dell'Assemblea nazionale **deve** essere allegato il modulo di delega per la partecipazione all'Assemblea.

L'Assemblea nazionale può essere ordinaria o straordinaria.

Di ogni convocazione di Assemblea nazionale deve essere avvisata la Segreteria del CONI, a cura del segretario generale.

La validità delle Assemblee nazionali e' disciplinata dall'articolo 18 dello Statuto.

Le modalità di deliberazione e di votazione nel corso delle Assemblee sono disciplinate dall'articolo 23 dello Statuto e dall'articolo 32 del regolamento organico.

Art. 16 L'ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA

L'Assemblea nazionale ordinaria elettiva deve essere convocata allo scadere del quadriennio olimpico e comunque non oltre il 15 marzo dell'anno successivo. In sede di assemblea nazionale ordinaria elettiva dovrà essere inserito nell'ordine del giorno l'approvazione del bilancio **programmatico consuntivo quadriennale**.

La convocazione dovrà avvenire **ai sensi dell'art.18 dello statuto e dell'art.15 del regolamento organico** da inviarsi a cura della segreteria F.I.Bi.S. a tutti gli aventi diritto al voto come risultanti dagli elenchi disponibili alla data della convocazione

Le competenze dell'Assemblea nazionale ordinaria sono disciplinate dall'articolo 19 dello Statuto.

Art. 17 L'ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA

Le modalità di convocazione e le competenze dell'Assemblea Nazionale straordinaria sono disciplinate dall'articolo 17 e dall'articolo 20 dello Statuto.

La richiesta motivata di convocazione dell'Assemblea straordinaria presentata e sottoscritta dalla meta' più uno degli affiliati aventi diritto al voto **o dalla metà più uno degli atleti e dei tecnici aventi diritto di voto nelle assemblee di categoria** o dalla meta' più uno dei membri componenti il Consiglio federale, deve contenere l'indicazione specifica dei temi da sottoporre all'assemblea e da inserire all'ordine del giorno. In tal caso la discussione in Assemblea sarà limitata agli argomenti proposti e inseriti all'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria deve essere inviato almeno 20 giorni prima del giorno dell'effettuazione.

Ai sensi dell'art.27 dello Statuto il presidente federale, in casi di estrema necessità, potrà convocare **con telegramma, fax o e-mail** l'assemblea straordinaria non elettiva, 15 giorni prima.

Art. 18 ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

Tutti gli aventi diritto al voto possono far pervenire, a mezzo raccomandata, **fax o e-mail**, alla Segreteria federale, entro il termine perentorio di giorni 10 **dalla data di svolgimento dell'assemblea**, per l'inserimento nell'ordine del giorno, proposte di argomenti di carattere generale.

Il C.F., ovvero il Consiglio di presidenza se delegato dal C.F., con provvedimento da sottoporre a ratifica del Consiglio federale, deciderà sull'inserimento o meno di detti argomenti.

Qualora le richieste siano state accolte, la Segreteria federale invierà agli aventi diritto l'ordine del giorno aggiuntivo almeno 5 giorni prima della effettuazione dell'Assemblea.

Art. 19 BILANCIO CONSUNTIVO E ALLEGATI

Il bilancio **di esercizio**, predisposto **e approvato entro il 30 aprile di ciascun anno** dal Consiglio federale unitamente al Presidente federale ed accompagnato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti sull'andamento contabile e amministrativo, deve essere inviato **alla Giunta Nazionale del CONI per l'approvazione**.

In caso di parere negativo dei Revisori dei Conti della Federazione o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del Coni, dovrà essere convocata l'assemblea nazionale straordinaria costituita unicamente dagli affiliati per sottoporre ad essa l'approvazione del bilancio .

Art. 20 PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE

Il diritto di partecipazione all'Assemblea nazionale e' regolato dall'articolo 21 dello Statuto.

Ai soggetti indicati nel **primo e secondo** comma del predetto articolo viene trasmesso un invito differenziato rispetto a quello relativo ai partecipanti di cui al primo comma, con esenzione del rispetto delle modalità e dei termini di convocazione previsti dallo Statuto e dal Regolamento organico.

In ogni caso è preclusa la partecipazione all'Assemblea a tutti coloro che siano stati colpiti da provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Art. 21 DIRITTO DI VOTO

Il diritto di voto spetta ai presidenti dei C.s.b. affiliati, ai rappresentanti degli atleti e ai rappresentanti dei tecnici come previsto dall'**artt.17 e 21** dello statuto.

Per poter esercitare il diritto di voto, secondo quanto previsto dall'articolo **17** dello Statuto federale, i C.S.B. affiliati, devono essere in regola con il versamento delle quote di affiliazione relative all'anno sportivo di svolgimento dell'Assemblea, essere affiliati da almeno 12 mesi consecutivi, precedenti la data dell'Assemblea ed avere svolto nello stesso periodo in modo continuativo attività agonistica.

Lo svolgimento in modo continuativo di attività agonistica è rappresentato dalla partecipazione dell'affiliato a mezzo dei suoi soci tesserati a qualsivoglia campionato e/o gare individuali e/o a squadre inseriti nei calendari ufficiali della Federazione a livello nazionale, regionale o anche solo provinciale.

Il diritto di voto viene attribuito agli affiliati dalla Segreteria federale, al 31 agosto di ogni anno in concomitanza con la conclusione della stagione sportiva.

L'elenco degli affiliati con e senza diritto al voto viene comunicato ai Comitati o ai Delegati provinciali, i quali ne devono dare espressa comunicazione agli interessati.

Contro le risultanze dell'elenco di cui al precedente comma i C.S.B. interessati possono proporre direttamente o a mezzo raccomandata reclamo scritto alla Segreteria federale entro 10 giorni dalla data di comunicazione ai comitati o ai delegati provinciali a pena di inammissibilità.

Il Consiglio federale provvederà, in occasione della prima riunione valida, ad un riscontro della

posizione dell'affiliato, e a dare comunicazione della decisione assunta all'interessato e al comitato o delegato provinciale competente.

Per quanto attiene l'anno sportivo nel quale si svolge l'assemblea elettiva il consiglio federale dovrà deliberare il termine ultimo per le affiliazioni o il rinnovo delle affiliazioni, in modo da consentire alla segreteria federale di poter comunicare ai comitati o delegati provinciali l'elenco degli affiliati aventi diritto al voto sessanta giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell'assemblea elettiva. Contro le risultanze dell'elenco di cui al precedente comma i C.S.B. interessati possono proporre direttamente o a mezzo raccomandata reclamo scritto alla Segreteria federale entro 10 giorni dalla data di comunicazione ai comitati o ai delegati provinciali a pena di inammissibilità. Il Consiglio federale provvederà, in occasione della prima riunione valida, ad un riscontro della posizione dell'affiliato, e a dare comunicazione della decisione assunta all'interessato e al comitato o delegato provinciale competente.

Non sono ammessi reclami direttamente in Assemblea.

Hanno diritto di voto, per le categorie loro riservate dalla statuto, gli atleti e i tecnici appartenenti a C.s.b. aventi diritto al voto ed eletti nell'ambito delle assemblee regionali quali rappresentanti rispettivamente degli atleti e di tecnici.

Per eventuali contestazioni circa il diritto di voto dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici potrà, a pena di decadenza, essere inoltrato ricorso con le modalità e i termini previsti per le assemblee regionali nel corso delle quali sono stati eletti.

Art. 22 RAPPRESENTANZA DEGLI AFFILIATI, DEGLI ATLETI E DEI TECNICI IN ASSEMBLEA E DELEGA

Richiamando quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 17 dello Statuto, il delegato e' ammesso al voto a condizione che:

a) la delega sia redatta sulla scheda di ammissione all'Assemblea con timbro e firma leggibile del Presidente del C.S.B. delegante;

b) la persona delegata sia un componente del consiglio direttivo del c.s.b. avente diritto al voto

c) la persona delegata sia a sua volta rappresentante in Assemblea del proprio c.s.b. affiliato, purchè quest'ultimo appartenga al medesimo comitato regionale del delegante; Gli affiliati rappresentati per delega possono essere di Sezione diversa a quella a cui appartiene il delegato, ma sempre della medesima Regione.

d) I rappresentanti degli atleti e dei tecnici eletti nell'ambito delle assemblee regionali in caso di impedimento, verranno sostituiti dal primo dei non eletti delle rispettive categorie; in tal caso il primo dei non eletti dovrà esibire copia del verbale dell'assemblea regionale, firmato dal presidente regionale, ove risulti tale sua condizione.

In ogni caso e' fatto divieto di rappresentare affiliati a tutti coloro che siano colpiti da provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione e/o non siano in regola con il versamento delle quote associative.

Art. 23 COMMISSIONE VERIFICA POTERI

La Commissione verifica poteri e' composta da 3 membri, facenti preferibilmente parte degli Organi di giustizia nominati dal Consiglio federale. Essa è presieduta dal Presidente della Commissione di giustizia e disciplina o dal Presidente della Commissione d'appello.

Nelle Assemblee elettive i componenti della Commissione verifica poteri non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

La Commissione verifica poteri si insedia almeno due ore prima dell'ora fissata per l'inizio dell'Assemblea nazionale.

Ha il compito di:

a) verificare la regolarità delle schede di partecipazione all'Assemblea e la regolarità delle deleghe

attribuite a ciascun rappresentante, richiedendo, se necessario, un documento di identità;

b) ammettere al voto i rappresentanti in possesso dei requisiti necessari, consegnando il contrassegno di partecipazione e di voto;

c) risolvere, assunte in via d'urgenza le informazioni necessarie, ogni controversia insorta in tema di deleghe, che possono legittimare l'esercizio del diritto di voto.

Redige un verbale delle operazioni compiute con la esplicita menzione di tutti i provvedimenti adottati per la risoluzione di ogni controversia insorta.

Decide inappellabilmente a maggioranza.

Redige e presenta al Presidente dell'Assemblea e al Segretario il processo dei lavori, l'elenco ufficiale degli aventi diritto al voto ammessi in Assemblea, nonché il totale degli affiliati rappresentati, dei rappresentanti presenti e dei voti attribuiti.

L'attività della commissione verifica poteri continua anche nel corso dei lavori assembleari, con il conseguente aggiornamento dei dati e termina i lavori allorquando ha espletato le formalità di cui al precedente comma.

Art. 24 APERTURA ASSEMBLEA E NOMINA UFFICI

L'Assemblea nazionale è dichiarata aperta dal Presidente della Federazione, o da chi ne fa le veci, che ne assume la presidenza provvisoria.

Il Presidente provvisorio, se all'orario stabilito per la prima convocazione, dall'elenco consegnatogli dal Presidente della Commissione verifica poteri, risulta essere presente il quorum assembleare necessario ai sensi dello Statuto, dichiara aperti i lavori assembleari.

Se all'orario di prima convocazione non è presente il quorum necessario egli dovrà attendere la consegna del nuovo elenco all'orario di seconda convocazione ed in tali casi dichiarerà aperti i lavori qualunque sia il numero dei voti presenti.

L'assemblea nazionale elettiva in seconda convocazione, a norma dell'art.18 comma 2 dello statuto è **validamente costituita qualunque sia il numero degli** aventi diritto al voto come individuati dall'art.21 dello statuto (presidenti dei c.s.b. affiliati, i rappresentanti degli atleti e i rappresentanti dei tecnici)

Subito dopo, su proposta del Presidente provvisorio, gli aventi diritto a voto e i delegati procedono alla nomina dell'Ufficio di presidenza, composto da un Presidente e da un Vicepresidente, dal Segretario della F.I.Bi.S., o da chi ne fa le veci e dalla Commissione di scrutinio (composta da tre o più scrutatori).

All'Ufficio di presidenza è funzionalmente affidato lo svolgimento dei lavori assembleari.

I componenti dell'Ufficio di presidenza possono essere scelti anche tra soggetti non appartenenti alla F.I.Bi.S..

La nomina dell'Ufficio di presidenza può avvenire per acclamazione.

Art. 25 IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente dirige i lavori assembleari assicurando che gli stessi si svolgano nel rispetto dei principi di democrazia, nel modo più rapido ed esauriente, con la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno senza ritardi e prolissità. Il Presidente è il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea. Dichiara esaurita la discussione e la votazione di tutti gli atti ad essa relativi, e chiusa l'Assemblea. Controlla la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e convalida tutti gli atti ad essa relativi.

Nel caso di Assemblea elettiva, il Presidente dell'Assemblea, dopo aver dichiarato in via definitiva la costituzione dell'Assemblea nazionale, darà comunicazione ufficiale delle candidature alla carica di Presidente federale, di Consigliere federale, di atleta, di tecnico e di membro del Collegio dei

revisori dei conti, regolarmente presentate secondo quanto stabilito dall'articolo 26 dello Statuto e dall'articolo 30 del Regolamento organico.

Il Presidente informa, senza indugio, l'Assemblea circa i dati forniti dalla Commissione verifica dei poteri e delle eventuali successive variazioni.

In particolare cura che venga rigorosamente seguito l'ordine del giorno, salvo che esigenze particolari di opportunità impongano posposizioni o varianti, in tal caso sottopone la relativa proposta all'Assemblea che delibera in merito senza formalità ed inappellabilmente.

Su ciascun argomento inserito all'ordine del giorno, le votazioni possono avere inizio solo dopo l'esaurimento e l'intervento di tutti gli oratori iscritti, salvo la rinuncia da parte di ciascuno di essi.

Il Presidente redige, per ciascun punto all'ordine del giorno, l'elenco degli ammessi ad intervenire che debbono farne richiesta scritta ovvero con dichiarazione orale inserita nel relativo processo verbale, assicurando che l'ordine cronologico degli interventi corrisponda rigorosamente a quello delle richieste.

I rappresentanti degli affiliati, gli atleti e i tecnici aventi diritto al voto possono presentare, per iscritto, al Presidente dell'Assemblea, mozioni, ordini del giorno ed istanze, su argomenti posti all'O.d.G., purchè risultino firmate da almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

E' comunque insindacabile giudizio del Presidente dell'Assemblea di accettare o meno mozioni d'ordine e di porle in discussione, ovvero di determinare l'ordine di precedenza delle stesse.

Il Presidente, ove lo richiedano esigenze di opportunità ed eventualmente il numero degli iscritti ad intervenire su ciascun argomento posto all'ordine del giorno, ha facoltà di:

- a) prefissare un termine per ciascun intervento che non può comunque contenersi, salvo il concorso di eccezionali circostanze, al di sotto dei 5 minuti primi;
- b) togliere la parola a qualsiasi oratore intervenuto quando lo stesso abbia superato, in modo sensibile, il termine eventualmente assegnatogli, ovvero per divagazioni, prolissità od in altro modo abusi della facoltà di parola e sia stato inutilmente richiamato per due volte; in tal caso, del provvedimento adottato dal Presidente e' fatta menzione nel processo verbale dell'Assemblea;
- c) regola la procedura e stabilisce il sistema di votazione per ogni singolo argomento all'ordine del giorno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 dello Statuto.

Il Presidente proclama i risultati delle singole votazioni.

Art. 26 IL VICEPRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Nel caso di assenza temporanea o definitiva, egli sostituisce il Presidente dell'Assemblea assumendone i poteri previsti dallo Statuto e dal Regolamento organico. Collabora con il Presidente dell'Assemblea seguendone gli indirizzi.

Art. 27 IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

Il Segretario dell'Assemblea cura la redazione del verbale ed esplica le sue funzioni in collaborazione con il Presidente dell'Assemblea.

Il verbale dell'Assemblea, redatto in duplice copia, una delle quali deve essere trasmessa al C.O.N.I. dal Segretario e firmato dallo stesso e dal Presidente, deve essere depositato presso la Segreteria federale entro 15 giorni dall'Assemblea stessa.

Il verbale dell'Assemblea fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.

Ciascun partecipante avente diritto al voto in Assemblea ed ogni rappresentante di C.S.B., atleta o tecnico ha facoltà di prendere visione del verbale medesimo.

Art. 28 LA COMMISSIONE DI SCRUTINIO

I componenti della Commissione di scrutinio controfirmano gli elenchi consegnati dalla Commissione verifica poteri; esplicano tutte le operazioni concernenti le votazioni e ne redigono il verbale, in particolare effettuano lo spoglio delle schede dei votanti ed hanno facoltà di dichiarare la nullità delle schede, qualora non risulti chiaramente determinabile la volontà dei votanti o rilevino chiari segni di riconoscimento del votante. In ogni caso la commissione dovrà operare nel rispetto dell'art.26 dello statuto per determinare la nullità delle schede.

Gli scrutatori esplicano i loro compiti collegialmente.

Nelle Assemblee elettive i componenti della Commissione di scrutinio non possono essere scelti fra i candidati alle cariche federali.

Art. 29 CANDIDATURE ALLE CARICHE ELETTIVE

Possono ricoprire cariche federali solamente coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti all'articolo 56 dello Statuto.

Le candidature alle cariche elettive degli Organi federali centrali e periferici devono essere fatte pervenire alle Segreterie dell'Organo per il quale si concorre dagli aventi diritto al voto proponenti o dal candidato almeno **10 (dieci)** giorni prima della data fissata per l'Assemblea elettiva.

Le candidature alle cariche elettive devono rispettare i seguenti requisiti:

1. Presidente federale: la candidatura dovrà essere sottoscritta da almeno **dieci affiliati, sei atleti e sei tecnici** aventi diritto al voto e sottoscritta dal candidato in segno di accettazione.

2. Presidente regionale: la candidatura dovrà essere sottoscritta da almeno **quattro affiliati** aventi diritto al voto e sottoscritta dal candidato in segno di accettazione.

3. Presidente provinciale: la candidatura dovrà essere sottoscritta da almeno **tre affiliati** aventi diritto al voto e sottoscritta dal candidato in segno di accettazione.

4. Consigliere Federale: la candidatura dovrà essere sottoscritta da almeno **sei** aventi diritto al voto appartenenti alla categoria per la quale ci si candida (**membro paritetico, membro eletto dagli affiliati, atleta o tecnico**), e sottoscritta dal candidato in segno di accettazione. **Per i membri paritetici, considerato l'obbligo della loro presenza nel consiglio federale, nel caso in cui i c.s.b. affiliati, appartenenti alla sezione, aventi diritto al voto siano meno di sei la candidatura sarà ritenuta valida se sottoscritta da almeno la metà degli aventi diritto al voto.**

5. Consigliere Regionale: la candidatura dovrà essere sottoscritta da almeno tre affiliati aventi diritto al voto appartenenti alla categoria per la quale ci si candida (**membro paritetico, membro eletto dagli affiliati**), e sottoscritta dal candidato in segno di accettazione.

6. Consigliere Provinciale: la candidatura dovrà essere sottoscritta da almeno un affiliato avente diritto al voto appartenente alla categoria per la quale ci si candida (**membro paritetico, membro eletto dagli affiliati**), e sottoscritta dal candidato in segno di accettazione.

Le candidature alle cariche federali, centrali e periferiche, devono contenere cognome, nome di battesimo e i dati anagrafici completi dei candidati. Nella lettera di candidatura deve risultare la denominazione sociale completa del C.S.B. proponente, il nome del presidente sottoscrittore, i dati anagrafici completi e il numero di tessera degli atleti e dei tecnici proponenti.

Ogni candidato deve sottoscrivere la candidatura in segno di accettazione e di dichiarazione di possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dall'articolo 56 dello Statuto.

Le candidature devono essere inviate alla Segreteria dell'Organo competente a mezzo raccomandata (fa fede la data di spedizione) con ricevuta di ritorno, a mezzo telefax, **e-mail** o telegramma (in tali casi dovrà essere successivamente inviato anche il documento con firma in originale), oppure a mano presso la sede nazionale. In quest'ultimo caso la Segreteria sarà tenuta a rilasciare ricevuta con data di ricevimento.

Qualora la candidatura sia inviata tramite fax, e-mail o telegramma il testo dovrà contenere tutti i dati previsti dal comma precedente al fine di consentire la verifica con la

documentazione originale inviata successivamente. Non saranno ritenute valide le candidature mancanti di tali dati.

Nel caso in cui l'affiliato, l'atleta o il tecnico presentino candidature in numero superiore al numero di componenti da eleggere, esse sono valide nell'ordine di presentazione solo fino al numero massimo di ammissibile costituito dal numero dei componenti da eleggere.

Le candidature alle cariche Federali pervenute dopo la scadenza dei termini sono convalidate esclusivamente nel caso in cui, alla scadenza del termine, quelle regolarmente presentate siano insufficienti a ricoprire i posti da eleggere. In questo caso, raggiunto il numero di candidature sufficienti a ricoprire i posti da eleggere, le candidature pervenute successivamente in ordine cronologico non verranno ammesse.

Il Segretario generale successivamente alla data stabilita per la presentazione delle candidature, procedono all'esame delle stesse. Compilano, poi, un elenco delle liste suddivise per cariche con l'elencazione e numerazione dei candidati in ordine alfabetico, di tutte le candidature pervenute e convalidate ed un altro delle candidature pervenute e non convalidate o giudicate inammissibili, con sommaria motivazione.

Gli elenchi delle candidature convalidate dovranno essere pubblicati entro 5 giorni dalla data ultima di presentazione delle candidature presso la Sede federale o presso la sede degli Organi periferici in caso di Assemblea periferica.

Le determinazioni possono essere impugnate dall'interessato tramite ricorso formale, con eventuali documenti a sostegno, entro tre giorni dalla pubblicazione degli elenchi.

Il ricorso va proposto alla Commissione di Appello Federale nel caso di cariche federali e al Giudice Unico Regionale nel caso di cariche periferiche.

La Commissione di appello federale e il Giudice unico regionale decideranno inappellabilmente nei successivi 5 giorni. Della decisione verrà data immediata notizia agli interessati anche a mezzo telegramma.

Fermo restando quanto previsto dall' art. 26 dello Statuto e dal presente Regolamento Organico, le candidature quale membro rappresentante paritetico della Sezione nel Consiglio Federale possono essere fatte pervenire alla Segreteria federale specificando l'intenzione di candidarsi per il Consiglio federale con indicazione della Sezione di biliardo sportivo che si intende rappresentare.

Non è possibile candidarsi a più di una carica federale nella stessa assemblea.

E' ammessa la candidatura **sia a** cariche elettive centrali **che** periferiche, previo rispetto delle norme previste dallo Statuto e dal Regolamento organico. L'eletto a più cariche federali, entro 15 (quindici) giorni dal momento in cui è sorta l' incompatibilità dovrà optare per una di esse e non potrà prendere possesso di alcuna carica se non dopo aver fatto opzione. La dichiarazione di opzione dovrà essere presentata per iscritto alla Segreteria federale. Il mancato esercizio dell'opzione è causa di decadenza d'ufficio dalla carica assunta posteriormente.

Le candidature per gli Organi periferici della Federazione possono essere presentate solo se sottoscritte da C.S.B. con sede nel territorio di competenza.

Le candidature alla carica di membro paritetico rappresentante una delle Sezioni di biliardo sportivo nel Consiglio federale devono essere sottoscritte dagli affiliati per la medesima Sezione.

Art. 30 ACCETTAZIONE DELLE CARICHE

Il candidato neoeletto deve depositare formale accettazione della carica entro la data fissata per la convocazione del primo Consiglio federale presso la Segreteria dell'Organo competente oppure direttamente al Segretario dell'Assemblea che lo ha eletto, il quale ne farà menzione e la alleggerà al verbale.

Decorso il termine di cui al precedente comma, l'eletto si intende decaduto dalla carica e si procederà alla sua sostituzione ai sensi delle norme previste dallo Statuto e dal Regolamento organico.

Art. 31 PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E PROGRAMMI

Nelle assemblee elettive l'elenco dei candidati alle cariche federali deve essere a disposizione di tutti gli intervenuti. Copie degli elenchi dovranno essere esposte nella sala del seggio per tutto il periodo della votazione.

La presentazione dei candidati deve avvenire nel seguente ordine tassativo:

- a) Presidente Federale, regionale o provinciale;
- b) Consiglieri Federali, regionali o provinciali;
- c) Atleti
- d) Tecnici
- e) Revisori dei Conti federali in sede di Assemblea generale.

La presentazione avviene seguendo l'ordine alfabetico fatta eccezione per la carica di Presidente qualora risulti ricandidato l'uscente che in tal caso parlerà per primo.

Ciascun candidato ha il diritto di esporre sinteticamente all'Assemblea le motivazioni della sua candidatura ed i proponimenti; può rinunciare a tale facoltà dandone comunicazione al Presidente dell'Assemblea.

Il Presidente, prima di indire la votazione rammenta le modalità della stessa. In particolare indica il numero dei voti da esprimere sulla scheda, segnala i casi di omonimia, legge i nomi dei candidati.

Art. 32 MODALITA' DI VOTAZIONE NEL CORSO DELLE ASSEMBLEE

Le votazioni nel corso di Assemblee, secondo il disposto dell'articolo 23 dello Statuto federale, possono avvenire:

- a) per acclamazione; solo nei casi previsti espressamente dallo Statuto federale e dal presente Regolamento organico. Essa deve sempre avvenire all' unanimità. Ove ciò non sia possibile si passa alla votazione per appello nominale;
- b) per alzata di mano, che e' la forma ordinaria di votazione; il risultato della votazione e' determinato dal conteggio dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;
- c) per appello nominale (voto palese), che si effettua con la chiamata nominativa in ordine alfabetico di tutti i delegati accreditati all'assemblea. La Commissione di scrutinio registra e somma i voti rappresentati da ciascuno di essi, attribuendogli il valore numerico che gli compete. Le risultanze, fra favorevoli, contrari ed astenuti, determinano l'esito della votazione;
- d) per scheda segreta. Questo sistema di votazione viene utilizzato per l'elezione alle cariche statutarie, come da Statuto. A tale scopo possono essere consegnate contemporaneamente le schede ad un numero di votanti pari alle cabine, box o luoghi approntati per garantire la segretezza del voto. Le successive chiamate e la consegna delle schede a chi e' chiamato avvengono quando il gruppo precedente ha già deposto nell'urna le schede votate. In ogni caso la distribuzione delle schede previo accertamento dell'identità dei votanti deve essere disposta in modo da assicurare la segretezza del voto.

Qualora, nonostante gli inviti rivolti, il Presidente rilevi che la segretezza del voto non e' assicurata, può disporre che le schede siano distribuite ad un elettore per volta e consegnate a successivo elettore solo dopo che quello precedente ha collocato le proprie schede chiuse nell'urna.

Il Presidente può escludere dal voto l'elettore che ripetutamente violi le disposizioni sulla segretezza del voto. In tal caso i relativi voti sono detratti dalla forza assembleare.

Nelle votazioni gli aventi diritto al voto che figurano presenti nella forza assembleare e che sono momentaneamente assenti durante le operazioni di voto per appello nominale, si considerano astenuti.

Coloro che si sono assentati durante le operazioni di voto per scheda segreta si considerano assenti ed i relativi voti non sono computati e vanno detratti dalla forza assembleare in sede di scrutinio.

Le deliberazioni s'intendono, salvo diversa statuizione, approvate se riportano la maggioranza semplice dei voti espressi, in tal caso gli astenuti non vengono computati al fine di determinare la maggioranza dei votanti.

Lo svolgimento delle elezioni a cariche elettive e' disciplinato dall'articolo 26 dello Statuto.

Le liste dei candidati devono riportare nome e cognome del candidato. Accanto al nome deve essere posto il numero di lista.

I delegati possono indicare sulle schede solo il cognome del candidato, a condizione che non sussistano casi di omonimia, oppure solo il numero di lista corrispondente.

Se due o più candidati riportano un uguale numero di voti e per l'accesso alla carica e' necessario stilare una graduatoria, si procede mediante ballottaggio senza eccezione alcuna, come previsto dall'articolo 26 comma 11 dello Statuto.

Eventuali ricorsi per le assemblee provinciali e regionali devono essere inviati al Consiglio federale entro 15 giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea e per l'assemblea nazionale entro 15 giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea alla commissione d'appello federale.

Art. 33 IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE

Si richiama l'articolo 27 dello Statuto.

Il Presidente della Federazione ha le attribuzioni espressamente conferitegli dallo Statuto nonché dal presente Regolamento.

Egli ha la legale rappresentanza della Federazione, di cui esprime la volontà, nell'ambito dei poteri conferitigli dallo Statuto; egli firma pertanto gli atti della Federazione, per conto della quale assume impegni verso terzi, nei confronti dei quali solo la sua firma e' vincolante.

Egli promuove e coordina l'attività federale per il conseguimento dei fini istituzionali della Federazione per lo sviluppo tecnico ed organizzativo del biliardo sportivo in campo nazionale ed internazionale, adottando, anche in via di estrema urgenza, i provvedimenti necessari, per i quali può - ove possibile - consultare, anche a mezzo telefax e/o e-mail i membri del Consiglio di presidenza. Tali provvedimenti devono successivamente essere sottoposti alla ratifica del C.F. nella sua prima riunione utile.

Egli e' inoltre responsabile, unitamente al Consiglio federale nei confronti dell'Assemblea nazionale e del C.O.N.I. del funzionamento generale della Federazione.

Il P.F. convoca e presiede il Consiglio federale e il Consiglio di presidenza, dei quali fissa l'O.d.G..

Il Presidente convoca l'Assemblea generale ordinaria e straordinaria, salvo i casi previsti dallo Statuto e convoca la prima riunione del Collegio dei revisori dei conti, entro 15 (quindici) giorni dall'effettuazione dell'Assemblea nazionale elettiva.

E' facoltà del P.F. di partecipare o farsi rappresentare a qualsiasi riunione degli Organi federali - con esclusione di quelle di Giustizia e di Controllo - al fine di esplicitare il suo potere di vigilanza a norma dello Statuto.

Non può, in nessun caso, sostituirsi agli Organi di giustizia o di controllo, ne' inserirsi nelle loro funzioni.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo, la funzione di Presidente viene esercitata dal Vicepresidente vicario.

Il Presidente può tuttavia, con delega scritta, da rendersi pubblica a mezzo di comunicati ufficiali, conferire solo parte dei propri poteri al Vicepresidente vicario. I restanti poteri non sono comunque delegabili ad altri.

Art. 34 IL CONSIGLIO FEDERALE

Si richiamano gli articoli da 28 a 32 dello Statuto.

Il Consiglio federale ha le attribuzioni ed esercita i poteri indicati dallo Statuto e dai Regolamenti federali.

E' l'organo di amministrazione dell'attività federale.

Esercita il controllo di legittimità sugli atti degli Organi centrali, organi tecnici federali, organismi federali e organi periferici

Esercita il potere di intervento in caso di mancato od irregolare funzionamento degli Organi centrali e periferici, al fine di ripristinare la normale attività. Il potere di controllo e' attivato su reclamo o d'ufficio.

Dirime i conflitti di competenza fra Organi federali e adotta i provvedimenti del caso.

Sono di competenza esclusiva del Consiglio federale la determinazione e l'amministrazione del patrimonio e dei fondi della Federazione.

Il C.F. approva il bilancio preventivo entro 30 novembre di ogni anno e il bilancio di esercizio entro il 30 aprile di ogni anno. Il bilancio preventivo deve sempre specificare l'importo delle varie somme, destinate ad ogni attività della Federazione, con osservanza delle disposizioni amministrative del CONI.

Il bilancio consuntivo approvato, corredato dalla relazione dei revisori dei conti, deve essere trasmesso alla Giunta Nazionale del Coni per l'approvazione.

Il C.F. e' l'unico Organo competente atto a fornire l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto e dei Regolamenti.

Il Consiglio Federale inoltre:

- concede amnistia ed indulto, previa deliberazione che stabilisce i termini del provvedimento;
- demanda al Consiglio di presidenza il potere di deliberare in via permanente su specifiche materie, purchè non siano di propria esclusiva competenza previste dal presente Regolamento, fermo in ogni caso l'obbligo di ratifica da parte del C.F. alla sua prima riunione;
- fissa annualmente le quote e i contributi federali, le tasse e le modalità di versamento delle stesse;
- gestisce o delega la gestione dell'utilizzo dei diritti radiotelevisivi dell'attività organizzata dalla F.I.Bi.S.;
- interviene in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno, nell'interesse della F.I.Bi.S., escluse ingerenze di qualsiasi tipo nell'attività svolta dagli Organi di giustizia e di controllo.

Art. 35 CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO FEDERALE

Si richiamano gli articoli 29 e 30 dello Statuto.

Convocazione e funzionamento del Consiglio federale avvengono nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari e delle disposizioni che, più in generale, regolano l'attività di ciascun Organo collegiale.

Il Consiglio federale e' presieduto dal Presidente federale; in caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente federale, presiede la riunione del C.F. il Vicepresidente vicario o l'altro Vicepresidente, sempre che siano presenti almeno altri 8 componenti il Consiglio federale.

Il Presidente, di propria iniziativa o su indicazione di uno dei componenti il C.F., può invitare ad una riunione del C.F. o ad una parte di essa, la persona o le persone la cui partecipazione si ritiene di

girovamento ai lavori o agli esiti della riunione stessa.

I Consiglieri federali che, salvo legittimo impedimento, non prendano parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono automaticamente dalla carica.

La convocazione deve avvenire per iscritto, con comunicazione inviata dal Presidente o da chi ne fa le veci a tutti i Consiglieri in carica, previa specificazione degli argomenti dell'ordine del giorno, della data, ora e sede della riunione, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata.

In caso di necessita' ed urgenza le convocazioni possono essere effettuate con telegramma o telefax con almeno 48 (quarantotto) ore di anticipo.

Il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente vicario, dirige i lavori onde consentire, nel rispetto dei principi di democrazia interna, il più snello e sollecito funzionamento per il raggiungimento dei fini istituzionali della F.I.Bi.S..

Le deliberazioni avvengono per appello nominale con voto palese, salvo per quanto riguarda le elezioni interne, ovvero quando, per la particolare natura dell'argomento trattato, il Presidente non ritenga di proporre, ed il Consiglio approvi a maggioranza, l'adozione del voto segreto.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.

Le funzioni di segretario del Consiglio federale sono svolte dal Segretario generale della Federazione, ovvero da persona delegata dal Presidente federale, che assiste ai lavori e cura la redazione del verbale di ciascuna seduta che deve essere sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario generale.

In apertura di ciascuna riunione il C.F. provvederà ad approvare il verbale dell'ultima riunione e alla ratifica delle deliberazioni nel frattempo assunte dal Consiglio di presidenza, e di quelle di estrema urgenza adottate dal P.F., valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti che hanno originato i provvedimenti.

I verbali delle adunanze del Consiglio federale devono riportare in calce, per presa visione, le firme degli intervenuti.

Eventuali osservazioni ai medesimi dovranno essere avanzate per iscritto entro i 7 (sette) giorni successivi alla data in cui se ne e' presa visione e formeranno oggetto della successiva riunione del Consiglio federale.

Il Segretario generale ha facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di prendere la parola su qualsiasi argomento trattato.

I Revisori dei conti hanno pieno diritto di intervenire ogniqualvolta ne ravvisino la necessita'.

Nel caso in cui il C.F. sia chiamato ad esprimersi nei confronti dei propri componenti, il Consigliere interessato deve astenersi dalla delibera, allontanandosi dalla sala di riunione, dopo aver preso la parola sull'argomento, qualora lo ritenga opportuno o gli sia stato richiesto.

In tutti i casi di discussione di argomenti concernenti personalmente un membro del C.F. o altro partecipante al Consiglio e di argomenti concernenti, direttamente o particolarmente, una società di appartenenza o di provenienza dei medesimi, gli interessati dovranno comunque astenersi dal partecipare alla delibera.

Le delibere di ordine generale devono essere rese note mediante comunicato ufficiale della Federazione da **pubblicarsi sul sito internet della federazione e da** inviarsi, anche a mezzo fax ai Presidenti dei Comitati regionali che ne cureranno la trasmissione entro 3 (tre) giorni agli Organi provinciali i quali a loro volta le renderanno note agli affiliati. Le delibere entrano in vigore 10 (dieci) giorni dopo la trasmissione ai Presidenti regionali.

Il Consiglio federale può stabilire che le delibere siano riservate, qualora, se divulgate, possano recare danno agli affiliati od a terzi in genere.

Le delibere del Consiglio federale, relative a modifiche alle carte federali, in ogni caso, ai fini della loro esecutività, devono essere assunte con l'osservanza delle norme statutarie e sottoposte all'approvazione del C.O.N.I.

E' riconosciuto a chi vi abbia interesse, per la tutela di situazioni rilevanti, il diritto di accesso alle delibere.

La richiesta di accesso deve essere motivata e deve essere rivolta alla Segreteria federale.

Trascorsi inutilmente 30 (trenta) giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.

Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia delle delibere.

L'esame e' gratuito ed il rilascio di copia e' subordinato soltanto al rimborso del costo di produzione.

Ai singoli Consiglieri possono essere demandati dal C.F. particolari incarichi oltre a quelli previsti dalle norme statutarie, purchè non in contrasto con queste ultime.

Art. 36 DECADENZA E INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE

Si richiamano gli articoli 31 e 32 dello Statuto.

Nel caso in cui il Consiglio federale debba provvedere ad integrarsi - essendo intervenuta vacanza di suoi membri in numero tale da non dare luogo a decadenza dell'intero organo - e nelle ultime elezioni svoltesi non vi siano nella graduatoria eletti che hanno riportato almeno la meta' dei voti attribuiti all'ultimo eletto, si procederà all'integrazione dell'organo nella prima Assemblea utile.

Art. 37 CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Si richiama l'articolo 33 dello Statuto.

Il Consiglio di presidenza ha le attribuzioni ed esercita i poteri indicati dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Il Consiglio di presidenza delibera sulle materie non rimesse dallo Statuto alla competenza esclusiva di altri organi.

E' competenza del Consiglio di presidenza il disbrigo degli affari correnti e tutte le decisioni che non abbisognino dell'intervento del superiore Organo federale.

In casi di particolare urgenza il Consiglio di presidenza, quando non sia possibile convocare tempestivamente il Consiglio federale, ha facoltà di adottare provvedimenti di competenza del C.F. stesso, salvo ratifica degli stessi, nella prima riunione utile del C.F., ove verranno illustrate le ragioni del provvedimento e dell'urgenza.

Il Consiglio di presidenza esercita altresì i poteri delegati dal Consiglio federale con le limitazioni specificate nelle singole deliberazioni di affidamento di delega.

In caso di vacanza di qualche suo componente il Consiglio di presidenza verrà reintegrato dal Consiglio federale, non oltre il trentesimo giorno dall' avvenuta vacanza.

I poteri del Consiglio di presidenza si intendono decaduti contemporaneamente a quelli del Consiglio federale.

Le dimissioni o le decadenze da componente il Consiglio federale comportano automaticamente quella di componente il Consiglio di presidenza.

Funge da segretario il Segretario della Federazione, o un delegato, senza diritto a voto, del Presidente.

Il Consiglio di presidenza e' convocato dal Presidente quando egli lo ritiene necessario o su richiesta esplicita della maggioranza dei componenti.

La convocazione deve essere trasmessa per iscritto almeno 4 (quattro) giorni prima della data di

effettuazione della riunione con nota del Presidente che specifica data, ora, sede e ordine del giorno della seduta. In caso di urgenza può essere convocato 24 (ventiquattro) ore prime con telegramma o telefax.

Alle riunioni del Consiglio di presidenza devono essere invitati i componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti, previo invito formale della Segreteria federale.

Il Presidente, di propria iniziativa o su indicazione di uno dei componenti il Consiglio di presidenza, può invitare ad una riunione o ad una parte di essa, la persona o le persone la cui partecipazione si ritiene di giovamento ai lavori o agli esiti della riunione stessa.

Di ogni riunione del Consiglio di presidenza verrà redatto un verbale a cura del Segretario generale o di chi lo sostituisce che, firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione, verrà depositato agli atti della Segreteria entro il 3° (terzo) giorno dall' avvenuta riunione. In calce ai verbali devono essere apposte, per presa visione, le firme degli intervenuti.

Per quanto non contemplato nel presente articolo valgono le norme stabilite per il Consiglio federale in quanto compatibili.

Art. 38 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Composizione, funzionamento e competenze del Collegio dei revisori dei conti sono disciplinati dagli articoli 34, 35 e 36 dello Statuto Federale.

Il Collegio dei revisori dei conti ha sede presso la Federazione.

La prima riunione del Collegio dei revisori dei conti deve essere convocata dal Presidente federale entro 15 (quindici) giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea nazionale elettiva.

Le riunioni del Collegio dei revisori dei conti sono valide con la presenza di almeno **tre** membri, tra cui il Presidente.

I membri del Collegio dei revisori dei conti possono operare anche disgiuntamente, previa delega del Presidente del Collegio o di propria iniziativa e comunicazione al Presidente federale, compiendo ispezioni e procedendo ad accertamenti presso tutti gli organi centrali e periferici della Federazione.

Di ciascuna delle verifiche summenzionate deve essere redatto processo verbale.

I componenti del Collegio dei revisori dei conti rispondono del loro operato ai sensi di legge. La carica di Revisore dei conti e' incompatibile con tutte le cariche federali elettive o di nomina, nonché con ogni altra carica sociale.

Art. 39 ORGANI TECNICI – RESPONSABILI NAZIONALI DI SEZIONE

L'attività federale si esplica nel rispetto di una programmazione che prevede le diverse esigenze e le peculiarità delle 4 (quattro) Sezioni in cui si articola lo sport del biliardo gestito dalla Federazione.

Le Sezioni sportive della Federazione sono:

- Sezione Stecca;
- Sezione Boccette;
- Sezione Pool – Snooker;
- Sezione Carambola.

A livello di Assemblea Nazionale Elettiva le Sezioni, attraverso i propri affiliati, secondo quanto previsto dall'articolo 28 dello Statuto federale, eleggono i propri rappresentanti, in rappresentanza paritetica di 1 (uno) per ognuna di esse, in seno al Consiglio federale.

I Consiglieri federali paritetici hanno il compito di coordinare l'attività delle Sezioni proponendo al Consiglio federale l'attuazione di quanto ritengono necessario al corretto funzionamento delle stesse.

In particolare, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.30 comma 2 e dall'art.37 comma 2 la designazione del Responsabile nazionale di Sezione (R.N.S.) dovrà essere approvata e deliberata, da parte del Consiglio federale.

I Responsabili nazionali di Sezione (R.N.S.) durano in carica un anno e possono essere riconfermati alla scadenza annuale dal Consiglio federale. Essi hanno il compito di:

- programmare l'attività sportiva della propria Sezione sia dal lato tecnico e organizzativo sia da quello finanziario quantificando l'entità del contributo federale per la copertura delle spese dell'intero programma sportivo, secondo quanto previsto dall'articolo 37 dello Statuto, sottoponendo il tutto all'approvazione del Consiglio federale;
- in ordine al punto precedente e in ottemperanza a quanto previsto ai commi 6 e 7 del suddetto articolo, proporre al Consiglio federale, per la relativa delibera, eventuali modifiche al Regolamento Tecnico di Gioco (R.T.G.).
- Proporre la nomina di Commissioni tecniche preposte all'adempimento del programma sportivo generale;
- proporre la nomina della Commissione Federale Ufficiali di Gara (C.F.U.G.), inserendo nella stessa un Responsabile nazionale degli Ufficiali di gara, che dovrà essere parimenti nominato dal Consiglio federale;
- curare e completare l'organizzazione periferica, proponendo la nomina di Commissari periferici, ove ne ravvedano la necessità;
- coordinare, in collaborazione con gli Organi periferici, l'attuazione del programma sportivo relativo ai Campionati italiani per Categorie, di cui sono responsabili nei confronti del Consiglio federale;
- predisporre i calendari delle gare nazionali concedendo nullaosta ai Comitati regionali e/o provinciali richiedenti;
- intervenire sui rappresentanti tecnici della Sezione di competenza eletti o nominati negli Organi periferici, coordinandone l'attività nel rispetto dei programmi federali e delle rispettive competenze;
- proporre all'approvazione del Consiglio federale l'eventuale organizzazione di manifestazioni internazionali e/o la partecipazione di Atleti alle manifestazioni organizzate da Federazioni estere riconosciute;
- decidere su qualunque argomento relativo alla Sezione, che non sia di pertinenza del Consiglio federale.

Art. 40 L'ASSEMBLEA REGIONALE

Per la convocazione, la direzione, la validità e la partecipazione dell'Assemblea regionale si richiama l'articolo 38 dello Statuto, nonché le disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento organico relative all'Assemblea nazionale.

L'Assemblea regionale e' indetta dal Comitato regionale e convocata dal Presidente regionale; la convocazione deve contenere l'ordine del giorno che dovrà sempre comprendere la relazione tecnico – morale – finanziaria..

La convocazione deve essere inviata per raccomandata **20 (venti)** giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea a tutti gli affiliati con sede nel territorio regionale aventi diritto al voto e per conoscenza alla Presidenza federale.

L'Assemblea regionale può essere ordinaria o straordinaria.

All'Assemblea regionale partecipano senza diritto al voto, non potendo rappresentare C.S.B. ne' direttamente ne' per delega:

- 1) il Presidente e i componenti del Comitato regionale;
- 2) i Presidenti o Delegati provinciali;
- 3) il Presidente federale o un suo delegato.

Il Presidente regionale, o chi ne fa le veci, assume la presidenza provvisoria dell'Assemblea e procede ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento organico.

La verifica dei poteri, cioè l'accertamento dei diritti di partecipazione e quello eventuale di voto, vengono fatti da apposita Commissione nominata dal Comitato regionale almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea e composta da tre persone estranee al Comitato regionale stesso.

I candidati a cariche elettive non possono far parte della Commissione verifica poteri e della Commissione di scrutinio.

Di ogni Assemblea regionale deve essere steso un verbale contenente un riassunto schematico dei lavori, nonché l'elenco delle decisioni prese e, in allegato, i fogli di scrutinio delle votazioni nel loro testo originale e firmate dal Presidente, dal Segretario dell'Assemblea e dai componenti la Commissione di scrutinio. Copia firmata di detto verbale sarà rimessa alla Segreteria Federale entro e non oltre 10 (dieci) giorni dallo svolgimento dell'Assemblea, mentre l'originale e' depositato presso la sede del Comitato regionale.

Qualora il Consiglio federale, al cui controllo di legittimità sono sottoposte le procedure di svolgimento dell'Assemblea regionale, dovesse constatare l'avvenuta violazione di norme di legge, ovvero dello Statuto o del R.O., e' tenuto a deliberare l'annullamento dell'Assemblea stessa o, ricorrendone i motivi, a decretarne la nullità.

Con la stessa delibera di annullamento o di accertamento di nullità, qualora il C.F. dovesse riscontrare responsabilità a carico dell'Organo regionale, dovrà dichiararne, altresì, la decadenza e nominare un Commissario straordinario per la ricostituzione dello stesso.

Il Commissario Straordinario dovrà comunque essere sempre nominato se l'annullamento o la nullità riguardano Assemblee ordinarie o straordinarie elettive.

In tutte le ipotesi di cui sopra, si dovrà procedere alla convocazione di una nuova Assemblea entro 60 (sessanta) giorni dalla precedente, la quale dovrà avere effettivo svolgimento, al massimo, entro i successivi 30 (trenta) giorni.

Art. 41 ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA

Le Assemblee regionali si svolgono annualmente per l'approvazione del rendiconto economico finanziario entro il mese di marzo di ogni anno.

Il Presidente del Comitato regionale o chi ne fa le veci, e' tenuto a presentare per iscritto all'Assemblea ordinaria biennale, la relazione tecnico - morale e finanziaria.

Art. 42 ASSEMBLEA REGIONALE ELETTIVA

Le Assemblee regionali ordinarie elettive si riuniscono ai sensi del 3° (terzo) comma dell'articolo 38 dello Statuto ed hanno le competenze previste dal 4 comma dello stesso articolo.

I membri componenti il Comitato regionale devono essere eletti secondo quanto previsto dal 4 comma dell'articolo 38 dello Statuto e quindi, oltre al Presidente, nel numero di **cinque, di cui:**

- a) **un membro paritetico per ciascuna sezione** presente nella regione;
- b) **gli altri membri eletti da tutti gli affiliati aventi diritto al voto;**

Nei termini previsti dall'articolo 29 del Regolamento organico la Segreteria del Comitato regionale,

o in mancanza il Presidente regionale, o chi ne fa le veci, dovrà predisporre liste separate dei candidati di ciascuna categoria da eleggere.

L'avviso di convocazione dell'assemblea regionale elettiva tra i punti all'ordine del giorno deve contenere i seguenti:

1. Relazione tecnico-morale-finanziaria
2. Elezione Presidente e segretario dell'assemblea;
3. Elezione del Presidente regionale
4. Elezione membri paritetici
5. Elezione **membri in rappresentanza degli affiliati**;
6. Elezione **due** rappresentanti degli atleti per le elezioni nell'assemblea nazionale;
7. Elezione **un** rappresentante dei tecnici per le elezioni nell'assemblea nazionale.

Hanno diritto di voto:

- 1) **Per l'elezione del Presidente e dei consiglieri i CSB** (rappresentati dai propri presidenti o in mancanza da membri del consiglio direttivo delegati dai presidenti), in regola con i versamenti delle quote di affiliazione, che risultino affiliati da almeno 12 mesi consecutivi precedenti alla data dell'assemblea e che abbiano almeno 15 tesserati compresi i dirigenti.
- 2) **Per l'elezione dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici nell'assemblea nazionale elettiva i** rappresentanti degli atleti e i rappresentanti dei tecnici eletti dall'assemblea del C.S.B. di appartenenza, purchè il C.s.b. abbia diritto al voto come indicato sopra. In caso di indisponibilità del soggetto eletto questo potrà essere sostituito dal primo dei non eletti.

All'atleta e al tecnico eletto verrà rilasciato un attestato dal presidente del C.S.B., ove risultino anche il primo e il secondo dei non eletti nella rispettiva categoria, che dovrà essere presentato alla commissione verifica poteri in sede di assemblea regionale.

In sede di assemblea regionale, gli aventi diritto al voto possono conferire delega solo se i CSB aventi diritto al voto sono **oltre 20**.

Ogni avente diritto al voto potrà ricevere solo una delega e solo nell'ambito della medesima categoria.

I membri del consiglio federale, i consiglieri e i presidenti dei comitati regionali nonché i presidenti dei comitati provinciali non possono rappresentare società né in proprio né per delega.

In sede di assemblea verranno eletti:

- Il Presidente regionale;
- I membri paritetici (massimo quattro) in rappresentanza delle singole specialità presenti nella regione (a tal fine l'ufficio tesseramento comunicherà le specialità presenti nel territorio)
- **I membri eletti dagli affiliati (determinati nel numero per differenza con i membri paritetici)**
- **I due** atleti delegati a partecipare all'assemblea elettiva.
- **Un tecnico** delegato a partecipare all'assemblea elettiva.

Il presidente regionale verrà eletto da tutti i **C.S.B.** aventi diritto di voto.

Ciascun membro paritetico verrà eletto dai presidenti dei c.s.b. affiliati per la stessa sezione (Ad esempio: il membro paritetico della stecca verrà eletto dai presidenti dei c.s.b. affiliati per la sezione stecca, e così via).

I membri in quota affiliati saranno eletti da tutti i c.s.b. affiliati aventi diritto al voto.

I rappresentanti degli atleti delegati a partecipare all'assemblea elettiva saranno eletti dagli atleti aventi diritto al voto.

Il rappresentante dei tecnici delegato a partecipare all'assemblea elettiva sarà eletto dai tecnici aventi diritto al voto.

La votazione avviene per voto segreto, in particolare:

1. Presidente: nella votazione del presidente può essere indicato solo un nome, le schede contenenti più nomi o nomi di soggetti non candidati saranno considerate nulle. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio.

2. Altri membri: nella votazione di altri membri potrà essere indicato un solo nominativo **per i membri paritetici, mentre per i membri eletti dagli affiliati il numero di preferenze da esprimere sarà pari al numero dei consiglieri da eleggere meno uno**. Le schede contenenti più nomi di candidati o solo nomi di soggetti non candidati saranno considerate nulle. Nel caso in cui le schede contengano più nominativi, ma solo uno relativo a persone candidate la scheda sarà ritenuta valida. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio.

3. Per l'elezione dei due rappresentanti degli atleti e del tecnico potrà essere espressa una sola preferenza. Le schede contenenti nomi di candidati superiore al numero massimo votabile o solo nomi di soggetti non candidati saranno considerate nulle. Nel caso in cui le schede contengano più nominativi, ma quelli relativi alle persone candidate sono pari al numero di soggetti votabile la scheda sarà ritenuta valida. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio.

La candidatura a presidente regionale dovrà essere presentata alla segreteria del comitato regionale almeno **10** giorni prima della data dell'assemblea sottoscritta da almeno **quattro** soggetti in rappresentanza **dei csb aventi diritto di voto** e sottoscritta dal candidato in segno di accettazione.

Per le altre cariche (membri paritetici, **membri eletti da tutti gli affiliati**, atleti e tecnici) la candidatura dovrà essere sottoscritta dal candidato in segno di accettazione e da almeno tre aventi diritto al voto rappresentanti della categoria per la quale il candidato si presenta.

Ogni avente diritto al voto non può sottoscrivere un numero di candidature superiore ai soggetti da eleggere per ciascuna carica.

Possono candidarsi:

Alla carica di :

1. Presidente regionale: Tutti i tesserati appartenenti a C.S.B. **affiliati**;
2. Membro paritetico : Tutti i tesserati appartenenti alla sezione e facenti parte di Csb **affiliati**;
- 3. Membro in quota affiliati: Tutti i tesserati appartenenti a csb affiliati;**
4. Rappresentanti degli atleti e rappresentanti dei tecnici: **Tutti gli atleti e i tecnici i attività o che siano stati tesserati per almeno due anni negli ultimi 10 anni prima di quello di svolgimento dell'assemblea.**

Gli ufficiali di gara che presentino la loro candidatura a una carica elettiva si intendono automaticamente sospesi dall'attività fino alla data delle elezioni. Qualora non siano eletti potranno svolgere nuovamente il ruolo di ufficiali di gara.

Convocazione assemblea:

La convocazione dovrà essere inviata per raccomandata, **raccomandata a mano, telegramma, posta elettronica o altro mezzo purchè ne consenta la verifica della trasmissione e ricezione**, almeno **20** giorni prima della data di convocazione dell'assemblea. La convocazione dovrà essere inviata a tutti i csb che alla data in cui viene effettuata la convocazione abbiano versato **diritto di voto**.

L'ufficio tesseramento della FIBIS invierà a ciascun comitato regionale l'elenco dei Csb della regione, diviso tra gli aventi diritto di voto e non, in modo che, in sede di verifica poteri sia possibile attribuire correttamente il diritto di voto.

Per eventuali reclami circa l'attribuzione del diritto di voto valgono le disposizioni previste per l'assemblea nazionale elettiva.

La commissione verifica poteri deve essere nominata dal **consiglio** regionale **unitamente alla indizione** dell'assemblea ed è composta da due membri che possono, con il consenso dell'assemblea, svolgere le funzioni di scrutinio dei voti; tali soggetti non possono essere scelti tra i candidati alle cariche regionali, né possono rappresentare i Csb né direttamente né per delega.

Art. 43 L'ASSEMBLEA REGIONALE STRAORDINARIA

Si richiamano i commi 7 e 8 dell'articolo 38 dello Statuto.

La richiesta di convocazione dell'Assemblea regionale straordinaria da parte della metà più uno dei componenti il Comitato regionale o della metà più uno degli aventi diritto al voto appartenenti alla Regione, deve contenere l'ordine del giorno ed essere compiutamente motivata.

In questo caso l'Assemblea regionale straordinaria discuterà e delibererà solo gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea regionale straordinaria può essere convocata dal Presidente della Federazione ogni volta che lo ritenga opportuno.

Art. 44 IL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE

Funzioni e competenze del Presidente regionale sono disciplinate dall'articolo 39 dello Statuto

Per quanto non contemplato si richiamano per analogia le disposizioni previste per il Presidente della Federazione dall'articolo 27 dello Statuto.

Il Presidente regionale deve convocare il Comitato regionale almeno 4 (quattro) volte all'anno.

E' suo compito redigere la relazione tecnico – morale e finanziaria per l'Assemblea regionale sottoponendola al preventivo esame del Comitato regionale.

Applica e fa applicare le norme e le direttive emanate dagli Organi centrali della Federazione.

Il Presidente del Comitato regionale deve predisporre annualmente un piano delle spese previste per il funzionamento del Comitato, sottoponendolo all'approvazione del Comitato regionale, e inviarlo al Consiglio Federale.

Deve altresì predisporre un rendiconto dei contributi erogati a tal fine dal Consiglio federale, secondo le norme previste dal Regolamento organico.

Coordina e vigila sull'attività dei Comitati provinciali.

Può partecipare personalmente o a mezzo di un suo delegato alle riunioni dei Comitati provinciali.

Trasmette al Consiglio federale le informazioni e le istanze dei Comitati e dei Delegati provinciali, dei C.S.B. e degli stessi tesserati, intese a migliorare l'organizzazione dell'attività e correggere le eventuali disfunzioni.

Segnala al Consiglio federale ogni eventuale disfunzione degli Organi periferici del territorio di competenza, proponendo soluzioni o interventi della Federazione ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto federale.

Unitamente al Comitato regionale collabora nell'ambito del proprio territorio con chiunque sia designato dal Consiglio federale a svolgere un qualsiasi incarico nella Regione.

Al Presidente Regionale potranno essere affidati con esplicito mandato della Presidenza federale incarichi particolari e mansioni a carattere esecutivo.

Inoltre il Presidente regionale, unitamente al Comitato regionale ha il compito di promuovere contatti con gli Enti amministrativi regionali e provinciali e con gli uffici del C.O.N.I., al fine di poter usufruire degli impianti sportivi e di reperire finanziamenti per lo sviluppo e l'incremento dell'attività biliardistica nella Regione.

Unitamente al Comitato regionale mantiene rapporti di collaborazione con i Presidenti e i Comitati di altre Regioni sia sul piano operativo sia in funzione di uno scambio di esperienze utili al miglioramento delle attività nelle Regioni.

In tema di decadenza del Presidente regionale si richiamano per analogia le disposizioni di cui all'articolo 31 dello Statuto e all'articolo 34 del Regolamento organico.

Art. 45 IL COMITATO REGIONALE

Composizione, funzionamento e competenze del Comitato regionale sono disciplinate dall'articolo 40 dello Statuto.

Per quanto non contemplato nel predetto articolo e nelle disposizioni che seguono, si intendono richiamate, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto e del Regolamento organico inerenti al Consiglio federale.

Il Comitato regionale opera unitamente al suo Presidente per lo svolgimento dei compiti allo stesso attribuiti dallo Statuto e dal Regolamento organico.

Il Comitato regionale si riunisce:

- a) quando il Presidente lo ritenga opportuno;
- b) quando ne venga avanzata richiesta motivata da almeno la metà più uno dei suoi membri;
- c) almeno quattro volte nel corso dell'anno.

La convocazione deve avvenire per iscritto con comunicazione da parte del Presidente, o da chi ne fa le veci, a tutti i membri in carica, previa specificazione degli argomenti all'ordine del giorno, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata.

In caso di urgenza può essere convocata telefonicamente con 48 (quarantotto) ore di anticipo.

Esso è validamente costituito quando siano presenti la metà più 1 (uno) dei suoi membri, compreso il Presidente o chi ne fa le veci.

I membri del Comitato che risultino assenti dalle riunioni per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti e verranno sostituiti dal primo dei non eletti nella rispettiva categoria..

In caso di indisponibilità del Presidente la direzione dei lavori verrà assunta dal Vicepresidente.

Le deliberazioni vengono prese per appello nominale, o con l'adozione del voto segreto, a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi dirige i lavori.

Le deliberazioni riguardanti persone devono essere adottate a voto segreto.

Il voto non è delegabile.

Il Comitato regionale nomina nella sua prima riunione un Vicepresidente ed un Segretario.

Quest'ultimo può essere scelto al di fuori dei componenti il Comitato regionale ed in tal caso non ha diritto al voto.

Il predetto incarico, conferito a persona non facente parte del Comitato, non comporta in alcun modo instaurazione di rapporto di lavoro subordinato.

Solo in casi particolari il C.F., previo rispetto delle disposizioni emanate dal C.O.N.I. in materia, potrà provvedere ad instaurare contratti di lavoro subordinati.

È fatto divieto assoluto di assumere personale con riserva di ratifica del provvedimento da parte del C.F.

Per le assunzioni in violazione alle norme dei precedenti commi è chiamato a rispondere personalmente il Presidente del Comitato e la trasgressione può costituire valido motivo per lo scioglimento del Comitato regionale con la conseguente nomina di un Commissario straordinario da parte del C.F.

Delle riunioni viene redatto, a cura del Segretario, un verbale che deve contenere le deliberazioni adottate e, una volta firmato dall'estensore del medesimo e dal Presidente, deve essere inviato entro 10 (dieci) giorni alla Presidenza federale per la sua approvazione.

Il Comitato regionale ha il compito di:

- a) collaborare a risolvere i problemi attinenti alle pubbliche relazioni;
- b) attuare un efficace collegamento fra i vari Comitati provinciali;
- c) uniformare metodi e criteri di gestione tecnico-organizzativa;
- d) dirimere controversie eventualmente sorte fra i Comitati con l'ausilio, se necessario, del Giudice unico regionale;

e) instaurare fra i Comitati un indirizzo comune di collaborazione organizzativa in occasione di una eventuale richiesta di manifestazioni nazionali e internazionali;

f) organizzare le manifestazioni ad esso demandate dalla Federazione;

g) concedere i nullaosta per l'organizzazione delle gare a carattere regionale e/o interprovinciale;

h) convocare la Consulta programmatica dei Presidenti e Delegati provinciali, non meno di 5 (cinque) volte nel corso dell'anno con il compito di:

svolgere un ruolo consultivo fra i convenuti sulle esperienze locali in modo da suggerire indicazioni al Consiglio federale;

promuovere o migliorare i Campionati provinciali a Squadre di C.S.B.;

promuovere i Campionati regionali a Squadre di C.S.B..

informarsi sul funzionamento dei Comitati provinciali, sul modo in cui operano i Consiglieri, sui rapporti che hanno con i propri affiliati e sul modo di gestire l'attività sportiva.

I Consiglieri regionali, nell'ambito della categoria paritetici, hanno il compito di convocare la Consulta dei Consiglieri provinciali rappresentanti e responsabili delle singole Sezioni di biliardo sportivo al fine di formulare i calendari regionali delle gare relative alle singole Sezioni.

I calendari devono adeguarsi alle attività nazionali ed internazionali che, in ogni caso, hanno la precedenza su tutte le altre gare.

I calendari devono essere inviati ai Comitati provinciali, ai Responsabili nazionali di Sezione e alla Presidenza federale.

Il Comitato regionale deve inoltre:

vigilare sulla rigida osservanza, da parte dei C.S.B. affiliati, delle norme statutarie, dei regolamenti e delle disposizioni federali;

segnalare ai competenti Organi federali di giustizia le infrazioni commesse dai C.S.B. e dai loro dirigenti e atleti, ricadenti sotto la giurisdizione territoriale della Regione;

esprimere parere sulle proposte dei C.S.B. quando ciò sia prescritto dallo Statuto e dai regolamenti o richiesto

dal Consiglio federale;

inviare al C.F. alla fine di ogni anno la relazione scritta sull'attività svolta nella Regione;

conservare il materiale in consegna, sia esso composto da mobilio o da altro arredamento uso ufficio, come pure custodire con cura l'attrezzatura sportiva avuta in uso, inviando annualmente alla Segreteria federale un completo e specifico inventario, nei termini e secondo le procedure di cui al Regolamento di contabilità e amministrazione approvato dal C.O.N.I.;

amministrare le somme a loro disposizione secondo quanto stabilito dal C.F..

La gestione finanziaria del Comitato regionale fa parte integrante di quella della Federazione.

Deve esercitarsi nei limiti dei fondi annuali stanziati dal C.F. e degli eventuali proventi di natura pubblicitaria.

Su detta gestione finanziaria il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo.

Il Comitato Regionale dura in carica quattro anni e decade per:

a) impedimento definitivo del Presidente;

b) dimissioni del Presidente;

c) mancata approvazione, da parte dell'Assemblea, della relazione tecnico - morale e finanziaria;

d) dimissioni anche non contemporanee nell'arco del quadriennio della metà più 1 (uno) dei componenti il Comitato.

In tutti i casi sopra elencati trovano completa attuazione, per analogia, le disposizioni di cui all'articolo 31 dello Statuto.

Quando il Comitato regionale cessa o decade il suo Presidente deve effettuare nel termine massimo di 8 (otto) giorni dalle nuove elezioni le consegne al neo Presidente o al Commissario straordinario nominato dal Consiglio federale.

Di tali consegne viene redatto verbale con la specifica particolare dei fondi di cassa e dei beni patrimoniali che vengono trasferiti all'atto del passaggio dei poteri.

Delle eventuali inadempienze o mancanze è chiamato a rispondere sia il Presidente uscente che lo stesso Comitato regionale.

Art. 46 IL DELEGATO REGIONALE

Nelle Regioni ove non sia costituito il Comitato Regionale per assenza del numero minimo di 10 C.S.B. affiliati, il Consiglio federale nomina un Delegato regionale.

Funzioni e compiti del Delegato regionale sono disciplinati dall'articolo 41 dello Statuto.

In quanto compatibili si richiamano per analogia le disposizioni dello Statuto e del Regolamento organico relative al Presidente e al Comitato regionale.

Il Delegato regionale può nominare un Segretario che collabori con lui per il disbrigo delle pratiche di sua competenza ed avvalersi di altre possibili collaborazioni a suo insindacabile giudizio.

Le prestazioni offerte da tutti i predetti collaboratori s'intendono a titolo gratuito.

Il Delegato deve attivarsi per promuovere le attività delle quattro Sezioni del biliardo sportivo nel territorio di competenza e promuovere e favorire l'affiliazione ed il tesseramento alla F.I.Bi.S..

Raggiunte le condizioni numeriche per la costituzione del Comitato regionale, Il Presidente federale, su proposta del Delegato regionale e previa delibera del Consiglio federale, convoca entro 60 (sessanta) giorni l'Assemblea regionale elettiva per la costituzione dell'Organo regionale.

Art. 47 L'ASSEMBLEA PROVINCIALE

Modalità di convocazione, funzionamento e competenze dell'Assemblea provinciale sono disciplinati dall'articolo 42 dello Statuto.

Per quanto non contemplato valgono, in quanto applicabili, le disposizioni in materia di Assemblee nazionali e regionali.

L'Assemblea provinciale può essere ordinaria o straordinaria. Quella ordinaria si riunisce una volta all'anno entro il mese di marzo.

La Commissione verifica poteri, nominata dal **consiglio** provinciale **contestualmente alla indizione** dell'Assemblea, può essere composta da due membri e può svolgere anche le funzioni di Commissione scrutinio, previa approvazione dell'Assemblea.

I membri della Commissione verifica poteri e della Commissione di scrutinio non possono essere scelti fra i candidati alle cariche provinciali, e non possono rappresentare C.S.B. né direttamente né per delega.

Di ogni Assemblea provinciale deve essere steso un verbale contenente un riassunto schematico dei lavori, nonché l'elenco delle decisioni prese e, in allegato, i fogli di scrutinio delle votazioni nel loro testo originale e firmati dal Presidente, dal Segretario dell'Assemblea e dai componenti la Commissione di scrutinio. Copia firmata di detto verbale sarà rimessa alla Segreteria federale entro e non oltre 10 (dieci) giorni dallo svolgimento dell'Assemblea, mentre l'originale è depositato

presso la sede del Comitato provinciale.

Qualora il Consiglio federale, al cui controllo di legittimità sono sottoposte le procedure di svolgimento dell'Assemblea provinciale, dovesse constatare l'avvenuta violazione di norme di legge, ovvero dello Statuto o del regolamento organico, è tenuto a deliberare l'annullamento dell'Assemblea stessa o, ricorrendone i motivi, a decretarne la nullità.

Con la stessa delibera di annullamento o di accertamento di nullità, qualora il C.F. dovesse riscontrare responsabilità a carico dell'Organo provinciale, dovrà dichiararne, altresì, la decadenza e nominare un Commissario straordinario per la ricostituzione dello stesso.

Il Commissario straordinario dovrà comunque essere sempre nominato se l'annullamento o la nullità riguardano Assemblee ordinarie o straordinarie elettive.

In tutte le ipotesi di cui sopra, si dovrà procedere alla convocazione di una nuova Assemblea entro 60 (sessanta) giorni dalla precedente, la quale dovrà avere effettivo svolgimento, al massimo, entro i successivi 30 (trenta) giorni.

ART. 48 - ASSEMBLEA PROVINCIALE ELETTIVA

Le Assemblee provinciali ordinarie elettive si riuniscono ai sensi del quarto comma dell'articolo 42 dello Statuto.

I membri componenti il Comitato provinciale devono essere eletti secondo quanto previsto dal 4 comma dell'articolo 42 dello Statuto e quindi, oltre al Presidente, nel numero di **cinque, di cui:**

a) **un membro paritetico per ciascuna sezione** presente nella provincia;

b) **gli altri membri eletti da tutti gli affiliati aventi diritto al voto;**

Nei termini previsti dall'articolo **29** del Regolamento organico la Segreteria del Comitato provinciale, o in mancanza il Presidente provinciale, o chi ne fa le veci, dovrà predisporre liste separate dei candidati di ciascuna categoria da eleggere.

L'avviso di convocazione dell'assemblea provinciale elettiva tra i punti all'ordine del giorno deve contenere i seguenti:

- 1 Relazione tecnico-morale-finanziaria
- 2 Elezione Presidente e segretario dell'assemblea;
- 3 Elezione del Presidente provinciale
- 4 Elezione membri paritetici
- 5 Elezione **membri in rappresentanza degli affiliati;**

Hanno diritto di voto:

- **Per l'elezione del Presidente e dei consiglieri i CSB** (rappresentati dai propri presidenti o in mancanza da membri del consiglio direttivo delegati dai presidenti), in regola con i versamenti delle quote di affiliazione, che risultino affiliati da almeno 12 mesi consecutivi precedenti alla data dell'assemblea e che abbiano almeno 15 tesserati compresi i dirigenti.

In sede di assemblea provinciale, gli aventi diritto al voto possono conferire delega ad altri Presidenti di CSB solo se i CSB aventi diritto al voto sono **oltre 20**.

Ogni avente diritto al voto potrà ricevere solo una delega e solo nell'ambito della medesima categoria.

I membri del consiglio federale, i consiglieri e i presidenti dei comitati regionali nonché i presidenti dei comitati provinciali non possono rappresentare società né in proprio né per delega.

In sede di assemblea verranno eletti:

- Il Presidente provinciale;
- I membri paritetici (massimo quattro) in rappresentanza delle singole specialità presenti nella regione (a tal fine l'ufficio tesseramento comunicherà le specialità presenti nel territorio)
- **I membri eletti dagli affiliati (determinati nel numero per differenza con i membri paritetici)**

Il presidente provinciale verrà eletto da tutti i **C.S.B.** aventi diritto di voto.

Ciascun membro paritetico verrà eletto dai presidenti dei c.s.b. affiliati per la stessa sezione (Ad esempio: il membro paritetico della stecca verrà eletto dai presidenti dei c.s.b. affiliati per la sezione stecca, e così via).

I membri in quota affiliati saranno eletti da tutti i c.s.b. affiliati aventi diritto al voto.

La votazione avviene per voto segreto, in particolare:

- Presidente: nella votazione del presidente può essere indicato solo un nome, le schede contenenti più nomi o nomi di soggetti non candidati saranno considerate nulle. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio.
- Altri membri: nella votazione di altri membri potrà essere indicato un solo nominativo **per i membri paritetici, mentre per i membri eletti dagli affiliati il numero di preferenze da esprimere sarà pari al numero dei consiglieri da eleggere meno uno.** Le schede contenenti più nomi di candidati o solo nomi di soggetti non candidati saranno considerate nulle. Nel caso in cui le schede contengano più nominativi, ma solo uno relativo a persone candidate la scheda sarà ritenuta valida. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio.

La candidatura a presidente provinciale dovrà essere presentata alla segreteria del comitato regionale almeno **10** giorni prima della data dell'assemblea sottoscritta da almeno **tre** soggetti in rappresentanza **dei csb aventi diritto di voto** e sottoscritta dal candidato in segno di accettazione. Per le altre cariche (membri paritetici, **membri eletti da tutti gli affiliati**) la candidatura dovrà essere sottoscritta dal candidato in segno di accettazione e da almeno un csb avente diritto al voto rappresentanti della categoria per la quale il candidato si presenta.

Ogni avente diritto al voto non può sottoscrivere un numero di candidature superiore ai soggetti da eleggere per ciascuna carica.

Possono candidarsi:

Alla carica di :

- 1 Presidente provinciale: Tutti i tesserati appartenenti a C.S.B. **affiliati**;
- 2 Membro paritetico : Tutti i tesserati appartenenti alla sezione e facenti parte di Csb **affiliati**;
- 3 **Membro in quota affiliati: Tutti i tesserati appartenenti a csb affiliati**;

Gli ufficiali di gara che presentino la loro candidatura a una carica elettiva si intendono automaticamente sospesi dall'attività fino alla data delle elezioni. Qualora non siano eletti potranno svolgere nuovamente il ruolo di ufficiali di gara.

Convocazione assemblea:

La convocazione dovrà essere inviata per raccomandata, **raccomandata a mano, telegramma, posta elettronica o altro mezzo purchè ne consenta la verifica della trasmissione e ricezione**, almeno **20** giorni prima della data di convocazione dell'assemblea. La convocazione dovrà essere inviata a tutti i csb che alla data in cui viene effettuata la convocazione abbiano versato **diritto di voto**.

L'ufficio tesseramento della FIBIS invierà a ciascun comitato provinciale l'elenco dei Csb della provincia, diviso tra gli aventi diritto di voto e non, in modo che, in sede di verifica poteri sia possibile attribuire correttamente il diritto di voto.

Per eventuali reclami circa l'attribuzione del diritto di voto valgono le disposizioni previste per l'assemblea nazionale elettiva.

La commissione verifica poteri deve essere nominata dal **consiglio** provinciale **unitamente alla indizione** dell'assemblea ed è composta da due membri che possono, con il consenso dell'assemblea, svolgere le funzioni di scrutinio dei voti; tali soggetti non possono essere scelti tra i candidati alle cariche provinciali, né possono rappresentare i Csb né direttamente né per delega.

Art. 49 IL PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE - IL DELEGATO PROVINCIALE

Il Presidente del Comitato provinciale, eletto dall'Assemblea provinciale con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento organico rappresenta ai soli fini sportivi la Federazione a livello provinciale.

I Presidenti dei Comitati provinciali agiscono in stretto collegamento e sotto la direzione e il coordinamento del Presidente del Comitato regionale. Nelle provincie con meno di 10 (dieci) C.S.B. il Presidente federale nomina un Delegato provinciale con l'incarico di promuovere la costituzione dell'Assemblea provinciale; tale incarico è annuale e può essere riconfermato.

Il Delegato provinciale durerà in carica, salvo revoca da parte del Presidente federale o sua decadenza, sino al raggiungimento della soglia dei 10 (dieci) C.S.B. affiliati nella provincia.

In quanto compatibili per il Delegato provinciale si richiamano le disposizioni previste per il Delegato regionale dal Regolamento organico.

Il Presidente del Comitato provinciale e il Delegato provinciale applicano e fanno applicare le norme e le direttive emanate dagli Organi centrali per un corretto svolgimento dell'attività nel territorio a loro competente.

Il Presidente provinciale è responsabile del funzionamento dell'organico che presiede nei confronti del Consiglio federale e dell'Assemblea provinciale.

Il Presidente provinciale:

- convoca e presiede il Comitato provinciale, di cui fissa l'ordine del giorno;
- convoca l'Assemblea provinciale nei modi e nei termini indicati nello Statuto e nel Regolamento organico;
- presenta all'Assemblea provinciale l'annuale relazione tecnico - morale e finanziaria.

Quando il Comitato provinciale decade, per qualsiasi ragione, il suo Presidente deve effettuare, nel termine massimo di 8 (otto) giorni dalle nuove elezioni, le consegne del Comitato provinciale al nuovo Presidente.

Di tali consegne viene redatto un verbale con la specifica particolare dei fondi di cassa e dei beni patrimoniali, che vengono trasferiti all'atto del trapasso dei poteri.

Delle eventuali inadempienze o mancanze è responsabile il Presidente uscente.

In tema di decadenza e prorogatio del Presidente provinciale si rinvia a quanto disposto dallo Statuto e dal Regolamento organico per il Presidente federale.

Art. 50 IL COMITATO PROVINCIALE - DELEGATO PROVINCIALE

Il Comitato Provinciale, unico per tutte le Sezioni del biliardo sportivo, è eletto dall'Assemblea provinciale con le modalità disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento organico per la durata di un quadriennio olimpico.

I membri componenti il Comitato provinciale dovranno essere eletti secondo quanto previsto dal 4° comma dell'articolo 42 dello Statuto e **dall'art.48 del Regolamento Organico**.

La composizione completa del Comitato provinciale è oggetto di controllo di legittimità da parte del Consiglio federale. Qualora si ravvisasse che nelle elezioni non sono state rispettate le norme dello Statuto e del Regolamento organico, il Consiglio federale ha il potere di commissariare il Comitato.

Il Comitato provinciale deve riunirsi:

- a) almeno 4 (quattro) volte all'anno e/o quando lo ritenga opportuno il Presidente.
- b) quando ne venga avanzata esplicita domanda motivata da almeno la metà più 1 (uno) dei suoi

membri.

Nelle riunioni di cui sopra possono essere invitate, in qualità di esperti e senza diritto di voto, persone per la trattazione di argomenti specifici.

Il voto non è delegabile.

La convocazione deve avvenire da parte del Presidente o da chi ne fa le veci mediante trasmissione a mano o per posta del documento recante l'ordine del giorno, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata; in caso di urgenza la convocazione può avvenire telefonicamente con 48 (quarantotto) ore di anticipo.

Le riunioni del Comitato provinciale sono valide quando siano presenti almeno la metà più 1 (uno) dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice ed in caso di parità decide il voto del Presidente.

Il funzionamento del Comitato avviene nel rispetto delle norme statutarie e del Regolamento organico.

Le deliberazioni avvengono per appello nominale, o con l'adozione del voto segreto se richiesto dalla maggioranza.

I membri del Comitato che, salvo casi di forza maggiore documentati, non siano presenti alle riunioni del Comitato per tre volte consecutive, sono dichiarati decaduti.

Delle riunioni viene redatto, a cura di una persona nominata dal Presidente, un verbale, che deve contenere le delibere adottate e che, una volta firmato dai presenti, deve essere inviato al Comitato regionale.

La sede del Comitato provinciale è unica.

I membri del Comitato provinciale, rappresentanti paritetici delle Sezioni di biliardo sportivo presenti nel territorio, gestiscono, sotto il coordinamento del Presidente provinciale, l'attività agonistica di loro competenza.

Le spese di gestione per le attività dei Comitati provinciali sono finanziate dalle quote stabilite ogni anno dal Consiglio federale in rapporto al tesseramento e alle affiliazioni.

La Federazione può intervenire con contributi straordinari al fine di favorire lo sviluppo dell'Organo periferico.

Le risorse finanziarie dovranno essere distribuite per quanto possibile in misura proporzionale al numero degli affiliati e tesserati delle singole Sezioni di biliardo sportivo, fermo restando un fondo da destinarsi all'attività del Presidente provinciale.

Il Comitato e il Delegato provinciale hanno le attribuzioni e assolvono le funzioni ed i compiti loro assegnate dallo Statuto e dal presente Regolamento organico.

In particolare essi:

- devono promuovere nel territorio di propria competenza, con il coordinamento degli Organi regionali, lo sviluppo del gioco e la costituzione di C.S.B.;
- vigilano sulla rigida osservanza, da parte dei C.S.B. e dei loro soci tesserati, delle norme statutarie e regolamentari nonché delle disposizioni federali;
- sottopongono all'Assemblea provinciale la relazione tecnico - morale della gestione del Comitato;
- propongono all'Assemblea provinciale, annualmente, il piano di spesa occorrente per la realizzazione dei propri compiti e amministrano i fondi a disposizione in conformità alle direttive emanate dal Consiglio federale;

- ricevono le iscrizioni ai Campionati e le trasmettono alla Sezione di competenza;
- verificano e sono responsabili, per il territorio di loro competenza, che le competizioni autorizzate dalla Federazione si svolgano esclusivamente su attrezzature omologate;
- organizzano i Campionati provinciali individuali e a coppie, i Campionati provinciali a Squadre;
- si adoperano attivamente per la costituzione di nuovi C.S.B. e la loro affiliazione;
- promuovono presso gli affiliati l'organizzazione di manifestazioni agonistiche, prestando la propria assistenza specialmente nei riguardi di C.S.B. di nuova costituzione;
- programmano e redigono il calendario delle manifestazioni agonistiche che si svolgono nella Provincia e lo trasmettono al Comitato regionale;
- svolgono, nel territorio di competenza, quelle funzioni e quei compiti che il Comitato regionale, in materia specifica, ritiene di delegare espressamente;
- collaborano, nell'ambito del proprio territorio, con chiunque sia designato dal Consiglio federale a svolgere qualsiasi incarico nella Provincia;
- curano l'attuazione delle disposizioni di tutti gli organi loro superiori della F.I.Bi.S.

Il Comitato o il Delegato:

a) curano l'inoltro delle pratiche agli Organi di giustizia federali competenti per eventuali sanzioni disciplinari nei confronti degli atleti e/o dei componenti i Consigli direttivi dei C.S.B.;

b) verificano i verbali che devono necessariamente essere circostanziati, con tutti gli elementi comprovanti i motivi per cui si richiede l'applicazione delle norme disciplinari. Effettuano l'inoltro di quanto sopra, a mezzo raccomandata e nel più breve tempo possibile, al Giudice unico sportivo della Regione. Comunicano, immediatamente dopo averle ricevute, le decisioni del G.U.S.R. agli interessati e a tutti i C.S.B. della Provincia;

Art. 51 COMMISSARI STRAORDINARI

In caso di accertate, gravi irregolarità di gestione o di funzionamento sportivo il Consiglio federale ha la facoltà di sciogliere gli Organi periferici e/o gli Organi tecnici federali.

Nel primo caso il C.F. provvede, contestualmente alla delibera di scioglimento, alla nomina di un Commissario straordinario che assumerà le funzioni dell'Organo disciolto e avrà il compito di convocare entro 60 (sessanta) giorni un'Assemblea straordinaria, da effettuarsi nei successivi 30 (trenta) giorni, per la ricostituzione dell'Organo stesso.

Nel secondo caso il C.F. provvede esclusivamente alla sostituzione immediata del Responsabile nazionale di Sezione o alla nomina di un Commissario straordinario che ha il compito di condurre a termine la gestione dell'anno sportivo corrente e/o di proporre la nomina di un nuovo Responsabile nazionale con la identica finalità. Il nuovo Responsabile potrà essere, a discrezione del C.F., confermato per l'anno successivo.

Art. 52 ORGANI DI GIUSTIZIA - REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

Competenze e modalità di funzionamento degli Organi di giustizia, nonché le norme di disciplina, sono contenute nel Regolamento di giustizia e disciplina, deliberato dal Consiglio federale e sottoposto all'approvazione del competente Organo del C.O.N.I.

Art. 53 LA SEGRETERIA FEDERALE

Si richiama l'articolo 52 dello Statuto.

Il Segretario generale della F.I.Bi.S. **riceve l'incarico** dal Presidente federale previa delibera del Consiglio federale.

Egli è direttamente responsabile del rispetto dei termini concernenti il deposito e la trasmissione

delle delibere assunte dal Consiglio federale e dal Consiglio di presidenza.

Il Segretario generale adempie agli obblighi previsti come di sua spettanza dallo Statuto e dal Regolamento organico.

Il Segretario generale è il diretto responsabile della conservazione dei libri, registri e atti federali, sul contenuto dei quali deve mantenere la massima riservatezza.

Dirige la Segreteria federale che è l'apparato organizzativo e amministrativo cui è demandato il compito di provvedere all'espletamento delle pratiche federali ed è tenuto a fornire, ricorrendone i presupposti, tutti i dati richiesti sia in materia organizzativa sia amministrativa, per un corretto funzionamento della Federazione.

Il personale degli Uffici ed il funzionamento degli stessi dipendono dal Segretario Generale che ne risponde a termini di legge, secondo la qualifica rivestita.

Egli ha l'obbligo di relazionare al Presidente, per il seguito di competenza, le mancanze del Personale dipendente.

In caso di dimissioni, trasferimento o di cessazione dal servizio, è tenuto a effettuare le consegne a chi lo sostituisce, ovvero ad altre persone incaricate dal P.F.

Art. 54 COMMISSIONI NAZIONALI

Le Commissioni nazionali sono nominate e dipendono dal C.F., dal quale sono istituite per la realizzazione dei fini indicati dall'articolo 2 dello Statuto federale, nonché per l'assolvimento di particolari incarichi, provvisori o permanenti, loro affidati.

I componenti le Commissioni nazionali devono osservare e attuare, per quanto di loro competenza, i provvedimenti e le deliberazioni del Presidente federale, del Consiglio federale e del Consiglio di presidenza.

I Presidenti delle Commissioni nazionali devono trasmettere al Consiglio federale, con cadenza almeno trimestrale relazione scritta sull'attività svolta.

Nel caso godano di finanziamenti federali devono redigere con cadenza trimestrale il rendiconto delle spese effettuate, suddiviso per capitoli di spesa.

I Presidenti delle Commissioni nazionali sono diretti responsabili verso il Consiglio federale del funzionamento delle Commissioni stesse.

I componenti le Commissioni nazionali decadono:

- per scadenza del periodo per il quale sono stati nominati;
- per revoca della nomina da parte del C.F.

Il Presidente della Commissione nazionale decaduto ha il dovere di consegnare tutti gli atti alla Segreteria federale.

Il Consiglio federale stabilisce la composizione, i compiti e la durata del mandato delle Commissioni nazionali.

Le Commissioni nazionali hanno poteri consultivi e propositivi.

Art. 55 COMMISSIONE PER LA PROMOZIONE DEL SETTORE GIOVANILE

Il Consiglio federale istituisce con carattere permanente la Commissione per la promozione del settore giovanile, fissando per l'attività della stessa, una quota annua del bilancio federale.

La Commissione ha il compito di:

- a) promuovere l'attività del settore giovanile;

- b) presentare al Consiglio federale progetti di formazione di Centri scuola su tutto il territorio nazionale per la disciplina del biliardo sportivo;
- c) collaborare con la Commissione operativa federale per la formazione dei quadri degli Istruttori di gioco;
- d) presentare al Consiglio federale piani annuali di incremento dell'attività del settore;
- e) collaborare con i Responsabili nazionali di Sezione per l'organizzazione di competizioni riservate al settore giovanile;
- f) predisporre, di concerto con gli Organi competenti del C.O.N.I., un programma per la partecipazione ai Giochi della Gioventù;
- g) presentare annualmente al Consiglio federale una relazione programmatica dell'attività che intende svolgere, corredata dal piano dei costi da sostenere.

Il Consiglio federale o il Consiglio di presidenza delibererà ai sensi dello Statuto l'approvazione del piano di spese, determinandone eventuali correzioni e provvederà a mettere a disposizione della Commissione un fondo di anticipo.

Ogni tre mesi la Commissione dovrà depositare presso la Segreteria federale il rendiconto delle spese sostenute e ogni anno dovrà redigere il bilancio consuntivo.

Ogni proposta della Commissione dovrà essere sottoposta all'esame degli Organi federali per i provvedimenti di competenza.

Sono considerati "giovani" i soggetti di età inferiore agli anni 18 (diciotto).

Art. 56 COMMISSIONE FEDERALE UFFICIALI DI GARA

La Commissione federale Ufficiali di gara e' l'organismo della F.I.Bi.S. al quale sono demandati il reclutamento, la formazione, l'inquadramento, l'organizzazione, le designazioni e le norme disciplinari degli Ufficiali di gara sul territorio nazionale, in conformità alle modalità e prescrizioni delle norme contenute nello specifico Regolamento di settore, deliberato dal Consiglio federale e approvato dal C.O.N.I.

La composizione della Commissione federale Ufficiali di gara è stabilita dall'articolo 55 dello Statuto federale.

Compete al C.F., in ogni caso, la vigilanza sull'Organismo e lo stesso può essere commissariato in caso di accertate disfunzioni o irregolarità amministrative e/o sportive.

Art. 57 LA COMMISSIONE OPERATIVA FEDERALE

Il Consiglio federale istituisce la Commissione operativa federale con l'incarico di formare i quadri degli istruttori di gioco, degli organizzatori tecnici, degli amministratori, degli istruttori degli Ufficiali di gara.

La Commissione operativa federale è composta da un Presidente e due membri.

Art. 58 REQUISITI DI ELEGGIBILITA'

I requisiti di eleggibilità sono disciplinati dall'articolo 56 dello Statuto federale.

Il candidato deve depositare all'atto della presentazione della candidatura la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di eleggibilità presso la Segreteria dell'Organo competente o presso la Segreteria federale.

Il candidato ha facoltà di autocertificare il possesso dei requisiti di eleggibilità.

Il candidato che rilasci false attestazioni sarà deferito agli Organi disciplinari per i provvedimenti di competenza, salvo ulteriori conseguenze penali.

Art. 59 INCOMPATIBILITA'

Le norme relative all'incompatibilità delle cariche federali sono disciplinate tassativamente dall'articolo 57 dello Statuto.

L'accertamento delle condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità è di competenza della Commissione di giustizia e disciplina che procede:

- a) su segnalazione del Presidente federale;
- b) su segnalazione di affiliati o di componenti Organi federali.

L'interessato ha il diritto di depositare memoria scritta e di essere sentito personalmente.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 57 dello Statuto, chiunque venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per una o l'altra delle cariche assunte entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi della situazione di incompatibilità. L'opzione deve essere formale e deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organo prescelto. La Segreteria dovrà dare comunicazione dell'avvenuta opzione al Presidente dell'Organo di cui l'interessato ha rinunciato a fare parte.

In caso di mancata opzione nei termini fissati si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

Pertanto il Presidente dell'Organo neo-eletto del quale faccia parte un Dirigente che ricopra altra carica, decorso il termine di cui sopra senza che il Dirigente stesso abbia provveduto a depositare l'opzione, informa il Presidente federale della condizione di decadenza del Dirigente e provvede alla sua sostituzione a termini di Statuto.

Art. 60 GESTIONE FINANZIARIA

Il Consiglio federale è responsabile della gestione finanziaria della Federazione nei confronti di tutti gli affiliati e tesserati.

Il Consiglio federale, unitamente al Presidente federale, predispone la relazione tecnico - morale e finanziaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nazionale.

A corredo della parte finanziaria della relazione di cui al precedente comma deve essere allegata la relazione del Collegio dei revisori dei conti.

Art. 61 CLAUSOLA COMPROMISSORIA E COLLEGIO ARBITRALE

Si richiamano le disposizioni dell'art. 62 dello Statuto.

L'affiliato o il tesserato che intenda adire il Collegio arbitrale deve dare comunicazione a mezzo raccomandata alla controparte ed alla Segreteria della F.I.Bi.S.

La comunicazione deve determinare l'oggetto della controversia, le conclusioni che si intendono rassegnare al Collegio arbitrale e deve contenere le indicazioni delle generalità dell'Arbitro prescelto - che deve contestualmente dichiarare di accettare l'incarico - con l'invito alla parte o alle parti a procedere alla designazione dei loro Arbitri entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.

La controparte, nell'atto di designazione del proprio Arbitro, che deve essere parimenti comunicato a mezzo raccomandata alla parte proponente - con accettazione dell'Arbitro designato - e alla Segreteria federale, può integrare l'oggetto della controversia e deve formulare le proprie conclusioni.

In mancanza, la parte che ha proposto la domanda di arbitrato può richiedere, mediante apposita istanza, che la nomina dell'Arbitro della controparte sia fatta dal Presidente della Commissione di giustizia e disciplina, i quali provvedono nei 15 (quindici) giorni successivi. I due Arbitri così designati nominano di comune accordo il Presidente del Collegio arbitrale, da scegliersi tra i Membri degli Organi di giustizia.

I Membri del Collegio arbitrale, nominati dalle parti, debbono essere scelti tra coloro i quali abbiano i requisiti di eleggibilità previsti dallo Statuto (eccetto il tesseramento per la F.I.Bi.S.).

La parte può farsi assistere da un legale o persona di fiducia, munita di delega.

Il Collegio arbitrale dovrà decidere la controversia con la massima libertà di forma, compiendo tutti gli atti d'istruzione ritenuti necessari e dovrà pronunciare il lodo entro 60 (sessanta) giorni dalla data di nomina del Presidente del Collegio.

Il lodo è deliberato a maggioranza semplice e il dispositivo deve essere sottoscritto dai componenti il Collegio, compreso il Presidente.

La motivazione deve essere depositata presso la Segreteria della F.I.Bi.S., nei 15 (quindici) giorni successivi, a cura del Presidente.

La Segreteria della F.I.Bi.S. comunicherà il lodo alle parti entro cinque giorni dal deposito.

Nel caso di sostituzione per impedimento, decadenza o dimissioni del Presidente, di uno o ambedue i componenti, la sostituzione non comporta il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti.

Le dimissioni pronunciate successivamente all'assunzione del dispositivo non esplicano alcuna efficacia sulla decisione stessa.

L'incarico di Membro del Collegio arbitrale, ad eccezione del Presidente, si intende conferito a titolo oneroso e le relative spettanze sono a carico della parte soccombente.

Le spese per l'eventuale legale o rappresentante della parte possono essere richieste in sede di conclusioni e poste nel dispositivo del lodo a carico della parte soccombente.

Per la quantificazione delle spese arbitrali si fa espresso riferimento alle tabelle ufficiali dell'A.I.A. - Associazione Nazionale Arbitrato.

La parte soccombente è tenuta ad adempiere, nel termine stabilito dal lodo o in mancanza, nei 30 (trenta) giorni successivi dalla data di comunicazione del lodo.

La Segreteria federale può, su istanza della parte risultata vincitrice, disporre l'esecuzione coattiva del lodo, nei termini e nelle norme consentite dallo Statuto e dalle norme regolamentari.

Art. 62 – CAMERA DI CONCILIAZIONE

Si richiamano le disposizioni dell'art.63 dello Statuto Federale.

Art. 63 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio federale.

Ad analoga approvazione dovranno essere sottoposte le relative modifiche, nonché tutti i regolamenti federali e le rispettive variazioni.